

COMUNE DI NAPOLI

Deliberazione n. 75 del 05 dicembre 2022

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Adozione del Regolamento di Polizia di Sicurezza Urbana.

L'anno duemilaventidue il giorno 05 del mese di dicembre, nella casa Comunale e precisamente nella Sala del Consiglio Comunale sita in via Verdi n. 35, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**.

Premesso che a ciascun Consigliere (di cui all'elenco che segue) ai sensi dell'art. 125 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (Testo Unico della Legge comunale e Provinciale) e dell'art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (Riforma della legge comunale e Provinciale) è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune; si dà atto che gli stessi Consiglieri, all'atto della votazione, risultano presenti e/o assenti come appresso specificato:

SINDACO

MANFREDI Gaetano

1) ACAMPORA Gennaro

2) AMATO Vincenza

3) ANDREOZZI Rosario

4) BASSOLINO Antonio

5) BORRELLI Rosaria

6) BORRIELLO Ciro

7) BRESCIA Domenico

8) CARBONE Luigi

9) CECERE Claudio

10) CILENTI Massimo

11) CLEMENTE Alessandra

12) COLELLA Sergio

13) D'ANGELO Bianca Maria

14) D'ANGELO Sergio

15) ESPOSITO Aniello

16) ESPOSITO Gennaro

17) ESPOSITO Pasquale

18) FLOCCO Salvatore

19) FUCITO Fulvio

20) GRIMALDI Luigi

Assente

P

p

P

Assente

Assente

p

Assente

p

Assente

p

Assente

P

Assente

Assente

p

P

p

P

p

Assente

21) GUANGI Salvatore

22) LANGE CONSIGLIO Salvatore

23) LONGOBARDI Giorgio

24) MADONNA Salvatore

25) MAISTO Anna Maria

26) MARESCA Catello

27) MIGLIACCIO Carlo

28) MINOPOLI Roberto

29) MUSTO Luigi

30) PAIPAIS Gennaro Demetrio

31) PALUMBO Rosario

32) PEPE Massimo

33) RISPOLI Gennaro

34) SAGGESE Fiorella

35) SANNINO Pasquale

36) SAVARESE d'Atri Walter

37) SAVASTANO Iris

38) SIMEONE Gaetano

39) SORRENTINO Flavia

40) VITELLI Mariagrazia

Assente

Assente

Assente

P

P

Assente

P

Assente

P

P

Assente

P

P

Assente

Assente

P

Assente

P

P

P

Presiede l'assemblea la Presidente del Consiglio dott.ssa Vincenza Amato

In grado di prima convocazione

Assiste ai lavori del Consiglio comunale il Segretario Generale dott.ssa Monica Cinque

Risultano presenti in aula il dirigente del Servizio Polizia Locale Comandante dott. Ciro Esposito e la responsabile dell' Area Sviluppo Socio Economico e Competitività dott.ssa Norma Carla Pelusio, per le attività di supporto tecnico.

La Presidente introduce la deliberazione di G.C. n. 214 del 17/06/2022 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: Adozione del Regolamento di Polizia di Sicurezza Urbana.

Fa presente che il provvedimento è stato trasmesso alla Commissione Polizia Municipale e Legalità che, con verbale n. 107 del 02/12/2022, ha rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio comunale e a tutti i Presidenti delle Municipalità tra cui: il Consiglio della Municipalità 4 che, riunitosi in data 18/07/2022, con deliberazione n. 10 ha espresso parere favorevole; il Consiglio della Municipalità 7 che, riunitosi in data 21/07/2022, ha espresso a maggioranza parere favorevole e il Consiglio della Municipalità 10 che, riunitosi in data 09/08/2022, con deliberazione n. 11 a maggioranza ha espresso parere favorevole.

La Presidente cede la parola all'assessore Antonio De Iesu per l'illustrazione.

L'assessore De Iesu chiarisce che la redazione del testo regolamentare è stata svolta nell'ambito dell'attività di revisione ed aggiornamento dei testi regolamentari vigenti e fra quelli più bisognevoli di una completa revisione, è emerso il regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 2001, in considerazione delle innovazioni normative intervenute e del mutato contesto socio-economico. Osserva che il regolamento di sicurezza urbana è un tema delicato, poiché si presta anche a visioni ideologiche diverse, ma come tutti i regolamenti di un Comune, ha la funzione di rotta verso dove si vuole andare. Considera che le esigenze sul territorio sono mutate nell'ultimo decennio, in particolare lo stile di vita dei giovani legato all'aggregazione notturna e il regolamento intende rispondere all'esigenza di dare un equilibrio tra la legittima esigenza dei giovani ad aggregarsi, il diritto allo sviluppo economico dei commercianti e il diritto dei residenti alla vivibilità. Precisa, inoltre, che il regolamento non vuole essere contro qualcuno o sanzionare dei comportamenti, sono solo stati individuati i comportamenti che si ritiene debbano essere vietati per garantire adeguate condizioni di vivibilità e decoro. Lo stesso non va contro la fragilità delle persone, né contro i senza fissa dimora, sebbene devono essere previste delle norme di tutela di alcuni siti di interesse artistico monumentale e storico. Le norme previste hanno l'obiettivo di garantire una serie di comportamenti considerati vietati a tutela della sicurezza urbana e del decoro urbano. Chiarisce, inoltre, che in Commissione è stato svolto un lungo e sinergico lavoro per apportare miglioramenti al testo regolamentare e che gli stessi sono aggregati nel maxi emendamento a firma del consigliere Esposito Pasquale, presidente della Commissione Polizia Municipale e Legalità. Tra gli interventi migliorativi del testo regolamentare è previsto: l'obbligo di mettere in sicurezza gli immobili dismessi, una snella procedura per sanzionare le occupazioni di suolo pubblico abusive; il divieto di consumo di alcolici in strada dopo le 24; la possibilità di revoca della licenza commerciale in caso di reiterazione di comportamenti sanzionati, quali vendita di alcolici a minori e vendita di alcolici dopo le ore 3, oltre al mancato rispetto delle norme sull'impatto acustico.

La Presidente dichiara aperta la discussione e cede la parola al Presidente della Commissione Polizia Municipale e Legalità per l'illustrazione dei lavori svolti.

Entra in aula il consigliere Bassolino (presenti n. 36)

Il consigliere Esposito Pasquale riepiloga il lavoro di confronto e ascolto svolto dalla



Commissione, anche rispetto ad associazioni di categoria e comitati di residenti. Chiarisce che trattasi di un primo passo verso una regolamentazione del fenomeno della movida, sulla base delle indicazioni emerse da analoghi regolamenti adottati da altre grandi Città. Alcuni punti sono innovativi, come il divieto di "adescare" i clienti per i parcheggi, ed è integrato da 36 punti contenuti in un maxemendamento che tende a specificare più adeguatamente il testo regolamentare. Inoltre, riferisce di essere cofirmatario di alcuni sub emendamenti al maxiemendamento preannunciato, poiché nella revisione delle diverse bozze circolate probabilmente sono saltati dei passaggi che andavano meglio precisati come la parte riguardante eventuali interventi straordinari del Sindaco relativamente alle ordinanze da emanare.

Il consigliere Andreozzi critica l'approccio troppo securitario del Regolamento, richiamando comunque l'importanza di stabilire regole certe su alcuni temi come la gentrificazione che sta stravolgendo il centro storico con le sue numerose caratteristiche bellezze. Contesta aspramente la mancata attenzione in questi mesi per realizzare un dialogo costruttivo con le parti sociali interessate dal regolamento che schiaccia i commercianti e non affronta il tema della povertà in Città. Chiede che tutti i punti della proposta di maxiemendamento vengano messi in votazione con appello nominale ed il regolamento votato per singolo articolo.

Il consigliere Simeone sostiene la necessità di fare chiarezza, stabilendo norme ispirate ai valori costituzionali e alle leggi nazionali da far rispettare sia ai cittadini che agli esercenti, precisando cosa è possibile fare o non fare in Città, perché non si può negare che, dopo una certa ora, nei luoghi frequentati dalla movida vige un diffuso senso di anarchia e insicurezza che non può essere scaricato solo sulla Polizia Municipale. Afferma che governare una Città non è semplice poiché alcune regole possono essere vissute come limitazioni anziché finalizzate a garantire una serie di comportamenti considerati vietati a tutela della sicurezza urbana ed invita l'Amministrazione a valutare quanto esposto dal consigliere Andreozzi.

Il consigliere Esposito Gennaro ringrazia tutti i colleghi con i quali ha discusso in modo approfondito il tema della sicurezza urbana. Sostiene che il regolamento in discussione lo condivide anche se non lo entusiasma e non ritiene sia securitario, bensì un semplice intervento normativo su alcuni temi, anche se non risolutivo, ma va inteso come un orizzonte che indica la strada per un mutamento culturale. Infine ricorda la necessità di una verifica sulle occupazioni di suolo pubblico per tutelare la sicurezza dei cittadini.

Il consigliere Acampora afferma che il Regolamento è frutto di un lungo lavoro svolto in Commissione con modifiche parziali e sostanziali apportate a seguito delle varie istanze e riflessioni pervenute. Ritiene giusto ribadire, a nome del Partito Democratico, che nel Consesso ci si ispiri anche a posizioni ideologiche per una società che rispetti tutte le libertà sancite dalla Costituzione. Biasima chi strumentalizza il Regolamento sul tema dei clochard e della povertà in Città, dichiarandosi favorevole al Regolamento quale strumento per le forze dell'ordine per consentire a una comunità il vivere civile.

Rientra in aula il Sindaco (presenti n.37)

Il consigliere Cilenti sottolinea come dal dibattito sia emersa una differente visione di Città e di vita notturna della Città e quali devono essere le regole per gestirla. Risulta evidente che ci devono essere regole certe e, quindi, si ha bisogno di un Regolamento e, quello in discussione, non è gravoso per nessuno, anzi cerca di portare un po' di regole per consentire una vita cittadina sostenibile per tutti.

Il consigliere Borriello espone alcune considerazioni politiche sulla composizione della maggioranza e sulle sue esperienze politiche passate. Considera che, dalla discussione del Regolamento sulla sicurezza, emergono le varie visioni politiche e pertanto ideologiche che rendono il dibattito alquanto delicato. Invita tutti a fare una riflessione sul tono teso e intriso di tensione dell'intervento reso dal consigliere Andreozzi, valutando anche la possibilità di fare una sospensione dei lavori, per capire su quali articoli vi sia disaccordo e come fare una sintesi comune.

Il consigliere Lange riconosce che la discussione sul nuovo Regolamento di Polizia Urbana ha il merito di aver recuperato, nel corso del dibattito, le diverse posizioni politiche e visioni della Città. Condivide il concetto che si sta discutendo di un Regolamento molto diverso da quello inizialmente

proposto dall' assessore De Iesu, in quanto è stato rivisitato in più punti offrendo l'occasione di esprimere le diverse posizioni con opportuni approfondimenti, svolti nei diversi mesi di discussione, sintetizzati nel maxiemendamento proposto. Dalla discussione non ravvisa una visione policentrica di Città accompagnata da azioni positive di sviluppo, individuando e sviscerando quelli che sono i veri problemi della Città.

Escono dall'aula i consiglieri Maresca e Grimaldi (presenti n. 35)

Il consigliere Esposito Aniello espone alcune considerazioni politiche sull'intervento reso dal consigliere Andreozzi, criticando la strumentalizzazione del regolamento sul tema dei clochard e della povertà in Città. Condivide e ringrazia la Commissione per il buon lavoro svolto dichiarandosi favorevole al regolamento quale strumento per le forze dell'ordine per consentire a una comunità il vivere civile.

Il consigliere Rispoli si complimenta per il buon lavoro realizzato dall'assessore De Iesu e dalla Commissione Polizia Municipale e Legalità, condivide il regolamento per grandi linee, serbando qualche perplessità in merito alle cosiddette "sanzioni" affidate di fatto al Corpo di Polizia Locale, il quale ha il compito di sanzionare le anomalie. Tuttavia il regolamento mostra che i temi della legalità e della sicurezza sono di nuovo centrali e solleva la necessità di aumentare i controlli per far rispettare le regole.

Il consigliere Bassolino considera il tema molto delicato e complicato, difficile, soprattutto per il fatto che il Regolamento, in senso tecnico, si intreccia inevitabilmente con una serie di scelte e di politiche urbane della città, che vanno al di là delle norme previste. Sostiene che non si possono caricare sul Corpo della Polizia Municipale una serie di questioni e temi che attengono alle politiche urbane, bisogna differenziare l'ordine pubblico dalla sicurezza urbana. Il Regolamento pone la questione di equilibrare interessi diversi, ma serve a tutti che si metta ordine e si contrasti la gentrificazione, verificando nuovi spazi per il tempo libero.

La consigliera Sorrentino sostiene la necessità di fare uno sforzo per riuscire a tenere insieme le diverse anime che compongono la maggioranza di governo, perché il Regolamento è sicuramente un atto tecnico ma è anche un indirizzo politico – amministrativo della visione che si ha della Città e che si vuole dare della Città. Riconosce il lavoro di conciliazione fatto in sede di Commissione rispetto alle tante proposte arrivate dalle diverse anime politiche che rappresentano e compongono la maggioranza, trovando una convergenza larga anche nel voto. Sottolinea che la prima risposta da dare è sulla percezione di sicurezza attraverso i controlli e il contrasto alla criminalità organizzata, ma non deve passare il messaggio che si vanno a criminalizzare le attività commerciali, che anzi vanno tutelate e difese perché sono la vera ricchezza della Città.

Il consigliere Fucito asserisce che il regolamento che viene proposto risulta essere il giusto punto di equilibrio che viene dalle diverse categorie, da quella dei commercianti, ai giovani e soprattutto dalla sensibilità dei turisti, patrimonio importante della Città. Ritene, inoltre, che l'approvazione del regolamento sia un segnale importante per ricostruire un rapporto di fiducia e di riappacificazione con i cittadini e non bisognerà abbassare la guardia sui controlli per tutelare il patrimonio e i flussi turistici.

La consigliera Savastano considera che dopo il lungo lavoro svolto in Commissione non si aspettava che il regolamento non fosse condiviso dall'intera maggioranza. Ringrazia il Presidente della Commissione Esposito, per il buon lavoro svolto sul regolamento con le diverse proposte emendative sintetizzate nel maxiemendamento. Sottolinea la necessità da tempo ribadita di mettere in sicurezza le diverse zone della Città che sono soggette all'anarchia più totale. Il regolamento mostra che i temi della legalità e della sicurezza sono di nuovo centrali, ma sarà necessario aumentare i controlli per far rispettare le regole, garantendo la riscossione e punendo adeguatamente chi vende alcol ai minorenni.

La consigliera Clemente si complimenta per il buon lavoro svolto in Commissione con grande spirito costruttivo nell'ottica dell'arricchimento reciproco, in visione dei tanti punti di vista diversi emersi, legati alle diverse esperienze politiche di confronto con il passato, ma soprattutto per le ambizioni future. Con orgoglio sostiene il testo regolamentare licenziato, auspicando che gli esercenti e le giovani generazioni non vivano in modo negativo l'esistenza di regole e di controlli.

Esce dall' aula il consigliere Sannino (presenti n. 34)

Il consigliere Carbone difende l'impianto del regolamento, auspicando che si eviti che dalla discussione venga svilita e non comunicata alla cittadinanza l'importanza dello studio e del lavoro profuso nei diversi mesi in Commissione. Asserisce che il regolamento, per lo stile normativo, deve contenere un impianto di regole generali ed astratte e non si presta a colpire nessuno in particolare. Espone, poi, considerazioni politiche sul posizionamento ideologico tra destra e sinistra, affermando che per approvare il regolamento bisogna essere soprattutto di Napoli, perché è visibile a tutti il suo stato confusionale. Il regolamento è un impianto normativo per consentire alla Polizia Locale e agli altri Corpi di poter arginare i fenomeni devianti, che asfissiano alcuni quartieri della Città.

Il consigliere Andreozzi interviene sull'ordine dei lavori e pone un problema procedurale in relazione alle proposte sue emendative presentate in Commissione e non trasmesse al Servizio competente per poterle esaminare in Consiglio.

La Presidente, in relazione all'aspetto procedurale sollevato, precisa che al Servizio Segreteria non sono pervenute le proposte emendative riferite dal consigliere Andreozzi salvo che, se le stesse sono state presentate in Commissione, siano state recepite nella proposta di maxi emendamento formalizzata a firma del consigliere Esposito Pasquale. Precisa inoltre che al Servizio Segreteria del Consiglio sono pervenuti solo n. 13 ordini del giorno a firma del consigliere Grimaldi e una proposta di maxi emendamento, risultato di un accordo collegiale dopo approfondimenti in Commissione. In aula sono state presentate, al banco della Presidenza, n. 4 proposte di sub emendamento al maxi emendamento.

Il consigliere Esposito Pasquale ribadisce che il regolamento è il primo approccio per regolare e gestire il turismo e la movida, al quale seguiranno ulteriori lavori, vista la complessità della materia, con l'elaborazione di altri regolamenti e che il regolamento non ha come ambito di attinenza le politiche sociali. Precisa, inoltre, che le proposte emendative vanno presentate in Consiglio e quelle riferite e formalizzate dai consiglieri Andreozzi e Sergio D'Angelo sono state presentate ed esaminate in Commissione. Solo le proposte emendative che hanno ricevuto consenso unanime dai Commissari e condivisione dall'Amministrazione sono state recepite nella proposta di maxi emendamento e comunque si è disposti ad accogliere ancora qualche limatura.

Il consigliere Andreozzi chiede chiarimenti al Segretario Generale sull'iter procedurale delle proposte di emendamento presentate.

La Presidente cede la parola al Segretario Generale.

Il Segretario Generale conferma quanto prima precisato dalla Presidente ovvero che le proposte emendative vanno presentate in Aula dove vengono discusse e vengono espressi i pareri di competenza. Il lavoro istruttorio fatto in Commissione è stato gestito e organizzato non secondo le norme del Regolamento, ma secondo norme di confronto procedurale. Per quanto riguarda la regolarità procedurale si è tenuti a esaminare tutte le proposte emendative presentate fino ad un attimo prima della chiusura della discussione.

La Presidente tiene a precisare che aveva dichiarato chiusa la discussione e rimette alla sovranità dell'Aula la decisione di accogliere le proposte emendative riferite dal consigliere Andreozzi purché non venga messa in discussione la correttezza procedurale adottata.

Il consigliere Andreozzi non concorda con l'interpretazione un po' forzata del Regolamento dichiarando che in seguito verificherà la correttezza della procedura adottata. Invita l'Aula ad andare avanti nei lavori con l'esame dei sub emendamenti alla proposta di maxi emendamento.

La Presidente riferisce che le proposte emendative in questione non sono state presentate e cede la parola al consigliere Acampora sull'ordine dei lavori.

Il consigliere Acampora si dichiara disposto ad esaminare alcuni punti delle proposte emendative a firma dei consiglieri Andreozzi e Sergio D'Angelo che hanno creato tensione nel dibattito.

Il consigliere Guangi ritiene opportuno, visto il buon lavoro finora svolto, fare una sospensione per valutare come proseguire nei lavori considerando che le proposte emendative espresse dal consigliere Andreozzi non sono pervenute.

Il consigliere Fucito si dichiara favorevole alla proposta del consigliere Acampora di accogliere alcune proposte avanzate dal consigliere Andreozzi ed esprime la sua contrarietà sulla proposta di sospensione della seduta.

Il consigliere Simeone precisa che le proposte emendative presentate dal consigliere Andreozzi in sede di Commissione sono state esaminate e non recepite nella proposta di maxiemendamento formalizzata. Solleva il problema di natura politica che può determinare l'accoglimento in sede di Consiglio di proposte emendative esaminate e non accolte dalla Commissione.

Il consigliere Esposito Pasquale conferma che alcune delle proposte emendative in questione sono state recepite nella proposta di maxiemendamento.

Il consigliere Andreozzi afferma che riteneva automatica la procedura, ossia che una volta presentate le proposte emendative in Commissione, in sede di discussione, quelle non accolte andavano trasmesse al Servizio competente.

La Presidente ribadisce che l'iter procedurale seguito dagli Uffici risulta corretto e pone in votazione la proposta avanzata dal consigliere Guangi, di sospendere i lavori del Consiglio per dieci minuti per valutarne il proseguimento. La proposta, posta in votazione, viene accolta a maggioranza. Dichiara sospesa la seduta alle ore 15.35 per quindici minuti.

La Presidente alle ore 16.00 dichiara riaperta la seduta ed invita a procedere alla chiama e assistita dagli scrutatori accerta e dichiara che sono presenti in aula **n. 28** Consiglieri (**risultano allontanatisi i consiglieri Brescia, Borrelli, Bassolino, Lange Consiglio, Palumbo e Savastano**) su 41 assegnati, pertanto la seduta prosegue validamente.

Rientra in aula il consigliere Palumbo (presenti n. 29)

La Presidente constatato che non vi sono altre richieste di intervento cede la parola all'assessore Antonio De Iesu per la replica.

L'assessore Antonio De Iesu esclude una visione securitaria del regolamento, precisando che alcuni punti sensibili, come non mettere tende o non mangiare sui sagrati delle chiese, sono stati previsti non per colpire i senza fissa dimora altrimenti si ha poca considerazione per la sua esperienza di vita. Tutte le previsioni sono volte esclusivamente a garantire la tutela dell'incolumità delle persone e a coniugare la richiesta di serenità dei residenti con la libertà di godere degli spazi urbani di cittadini e turisti e garantire la libertà imprenditoriale. Il regolamento precedente risulta vuoto di strumenti applicativi, mentre nel nuovo regolamento si associano le sanzioni alle trasgressioni e lo stesso interrompe la logica di far prevalere il profitto rispetto alla vivibilità. In riferimento al lavoro svolto in Commissione, relativamente alle prime proposte emendative a firma dei consiglieri D'Angelo Sergio e Andreozzi, precisa che su alcune è stato espresso e motivato il parere favorevole, su altre è stata chiarita la non accoglibilità motivandone la non applicabilità. Poi è pervenuto un secondo gruppo di proposte emendative che è stato oggetto di un documento trasferito in Commissione dove veniva chiarita l'accoglibilità delle stesse, anche cambiandone la forma lessicale, purché non influenzassero la struttura portante del regolamento. Ribadisce che è stato svolto un buon lavoro e risulta legittimo che il consigliere Andreozzi ritenga che le proposte emendative non accolte dalla Commissione vengano valutate dal Consiglio e che a seguito della proficua interruzione dei lavori dell'Aula si può procedere con la discussione su tutte le proposte emendative presentate.

Il Sindaco sottolinea che parlare di sicurezza urbana non è facile, lo dimostra il fatto che il regolamento attuale risale al 2001. Reputa il dibattito svolto sul tema del regolamento di sicurezza urbana molto importante, poiché sono stati affrontati una serie di argomenti qualificanti per la Città e per la sua visione futura. Ringrazia il Presidente della Commissione Polizia Municipale e Legalità e tutti i Consiglieri intervenuti per l'ottimo lavoro svolto che ha portato un positivo contributo al miglioramento del regolamento. Un ringraziamento particolare lo rivolge all'assessore De Iesu che ha seguito dall'inizio un tema estremamente delicato, perché parlare di sicurezza urbana a Napoli è argomento delicato, ma la Città deve fare una seria riflessione sul nuovo patto di convivenza con tutti coloro che la vivono, partendo dalla considerazione che le regole sono scritte a tutela soprattutto dei cittadini più fragili e sono in armonia con le norme nazionali e contemperano opposti interessi, dei cittadini, delle attività imprenditoriali e di chi viene in città per turismo. Ritiene

importante ascoltare tutti, con la consapevolezza di pretendere norme forti contro chi vuole prevaricare e non si comportano nel rispetto degli altri. Infine sostiene che nel centro storico non vi sono solamente turisti, bed and breakfast o ristoranti, ma è abitato da tantissimi cittadini che caratterizzano la particolare bellezza che va preservata per evitarne la gentrificazione, che determinerebbe la perdita della grande capacità di attrazione che ha il centro storico per la sua particolare identità. Reputa il regolamento proposto un'ottima sintesi di tutte le esigenze poste e ovviamente nella sua applicazione si dovrà essere attenti a distinguere le situazioni di abuso dalle fragilità.

Rientra la consigliera Savastano (presenti n. 30)

La consigliera Sorrentino puntualizza sulla necessità di potenziare l'organico del Corpo della Polizia Municipale affinché vengano fatte rispettare le norme di cui al regolamento e preannuncia il voto favorevole.

La Presidente porta a conoscenza dell'Aula che sono stati presentati n. 13 ordini del giorno a firma del consigliere Grimaldi che non risulta presente in aula, e pertanto li dichiara decaduti. Comunica, inoltre, che, oltre alla proposta di maxiemendamento a firma del consigliere Esposito Pasquale sono state presentate altre n. 4 proposte emendative, di cui n. 2 a firma del gruppo consiliare Manfredi Sindaco e n. 2 a firma della consigliera Sorrentino e del Presidente Esposito Pasquale, oltre a quelle del consigliere Andreozzi riferite alla deliberazione. Richiama l'attenzione dell'Aula e propone di procedere all'esame delle proposte emendative a firma del consigliere Andreozzi. Pone in discussione la proposta emendativa n. 1 a firma del consigliere Andreozzi all'art.3 del regolamento presentato con la deliberazione di G.C. n. 214, *“eliminare la frase “Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è fatto divieto a chiunque di adottare comportamenti che possano causare pericolo all'incolumità delle persone, alle loro attività o alla loro libera e tranquilla circolazione, turbare la pubblica quiete e/o causare molestie o disturbo”.*

Il consigliere Andreozzi la illustra

Il comandante Esposito esprime parere di regolarità tecnica favorevole in quanto non contrasta con nessuna norma vigente.

L'assessore De Iesu motiva il parere favorevole

La Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta emendativa n. 1 a firma del consigliere Andreozzi all'art.3 del regolamento presentato con la deliberazione di G.C. n. 214, assistita degli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha respinta a maggioranza con il voto favorevole del consigliere Andreozzi.

La Presidente pone in discussione la proposta emendativa n. 2 a firma del consigliere Andreozzi all'art.4 lettera e) del regolamento presentato con la deliberazione di G.C. n. 214, *“Sostituire la frase “salire o arrampicarsi su monumenti e altri beni pubblici o privati posti sulla pubblica via” con la frase “salire o arrampicarsi su monumenti e beni di rilevanza storica”.*

Il consigliere Andreozzi la illustra.

Il comandante Esposito esprime parere di regolarità tecnica favorevole, in quanto non contrasta con nessuna norma vigente.

L'assessore De Iesu motiva il parere contrario.

Il consigliere Esposito Gennaro concorda con le motivazioni espresse dall'assessore De Iesu.

Il consigliere Andreozzi interviene per dichiarazione di voto, dissentendo sul diniego espresso ed invita a votare in blocco le proposte emendative per evitare perdita di tempo.

La Presidente precisa che si sta seguendo l'ordine delle proposte emendative presentate.

Il consigliere Andreozzi ribadisce e motiva nuovamente la presentazione della proposta emendativa.

La Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta emendativa n.2 a firma del consigliere Andreozzi all'art.4 lettera e) del regolamento presentato con la deliberazione di G.C. n. 214, assistita degli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha respinta a maggioranza con il voto favorevole del consigliere Andreozzi.

La Presidente pone in discussione la proposta emendativa n. 3 a firma del consigliere Andreozzi all'art.4 lettera g) del regolamento presentato con la deliberazione di G.C. n. 214, *“Eliminare il*

punto. Nota: l'Amministrazione non chiarisce il quadro normativo di riferimento che dovrebbe essere applicato all'interno di questo punto, rendendo soggettivo e non verificabile"

Il consigliere Simeone precisa che sia dando parere favorevole alle proposte emendative non accolte dalla Commissione si crea un problema politico e grande imbarazzo a chi deve esprimere il voto.

L'assessore De Iesu chiarisce che in Commissione è stato espresso parere contrario.

Il consigliere Simeone chiede che sia chiarita la posizione espressa dall'Amministrazione che in Commissione ha espresso parere contrario e in Aula parere favorevole.

L'assessore De Iesu fornisce i dovuti chiarimenti richiesti.

Il consigliere Andreozzi la illustra.

Il comandante Esposito esprime parere di regolarità tecnica favorevole, in quanto non contrasta con nessuna norma vigente.

L'assessore De Iesu motiva il parere contrario.

Il consigliere Esposito Gennaro interviene nel merito della proposta emendativa.

La Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta emendativa n.3 a firma del consigliere Andreozzi all'art.4 lettera g) del regolamento presentato con la deliberazione di G.C. n. 214, assistita degli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha respinta a maggioranza con il voto favorevole del consigliere Andreozzi.

La Presidente pone in discussione la proposta emendativa n.4 a firma del consigliere Andreozzi all'art.4 lettera h) del regolamento presentato con la deliberazione di G.C. n. 214, "Eliminare il Punto".

Il comandante Esposito esprime parere di regolarità tecnica favorevole, in quanto non contrasta con nessuna norma vigente.

L'assessore De Iesu motiva il parere contrario.

La Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta emendativa n.4 a firma del consigliere Andreozzi all'art.4 lettera h) del regolamento presentato con la deliberazione di G.C. n. 214, assistita degli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha respinta a maggioranza con il voto favorevole del consigliere Andreozzi e l'astensione dei consiglieri Borriello e Guangi.

La Presidente pone in discussione la proposta emendativa n.5 a firma del consigliere Andreozzi all'art.4 lettera J) del regolamento presentato con la deliberazione di G.C. n. 214, "Eliminare il Punto".

Il comandante Esposito esprime parere di regolarità tecnica favorevole, in quanto non contrasta con nessuna norma vigente.

L'assessore De Iesu motiva il parere contrario.

Il consigliere Andreozzi dissente sul parere espresso.

La Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta emendativa n.5 a firma del consigliere Andreozzi all'art.4 lettera J) del regolamento presentato con la deliberazione di G.C. n. 214, assistita degli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha respinta a maggioranza con il voto favorevole del consigliere Andreozzi e l'astensione dei consiglieri Borriello e Guangi.

La Presidente pone in discussione la proposta emendativa n.6 a firma del consigliere Andreozzi all'art.5 del regolamento presentato con la deliberazione di G.C. n. 214, "Eliminare il Punto"

Il comandante Esposito esprime parere di regolarità tecnica favorevole, in quanto non contrasta con nessuna norma vigente.

L'assessore De Iesu motiva il parere contrario.

Il consigliere Andreozzi dissente sul parere espresso e chiede se l'assessore De Iesu si sia confrontato con l'assessore Trapanese sul tema.

La Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta emendativa n.6 a firma del consigliere Andreozzi all'art.5 del regolamento presentato con la deliberazione di G.C. n. 214, assistita degli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha respinta a maggioranza con il voto favorevole del consigliere Andreozzi e l'astensione del consigliere Guangi.

La Presidente pone in discussione la proposta emendativa n.7 a firma del consigliere Andreozzi all'art.7 punto 2 lettera a) del regolamento presentato con la deliberazione di G.C. n. 214,

“sostituire l’espressione “deturpare e danneggiare edifici pubblici o privati e imbrattare con scritte non autorizzate, incidere, danneggiare in qualsiasi altro modo il patrimonio artistico, monumentale, storico della città, le aree riconosciute di interesse archeologico, le chiese e ogni altro luogo di culto e le mura stradali anche con manifesti, cartelle ed ogni altro strumento” Con l’espressione “ deturpare e danneggiare in qualsiasi modo il patrimonio artistico, monumentale, storico della città, le aree riconosciute di interesse archeologico, le chiese e ogni altro luogo di culto anche con manifesti, cartelli ed ogni altro strumento” Nota: Napoli si caratterizza per essere attualmente una delle capitali europee della “ Street art “, fenomeno che sta portando molto lustro e visibilità alla città. Normare in modo così drastico anche circa gli edifici, criminalizzare in modo drastico un fenomeno che invece andrebbe normato attentamente per tenere insieme le esigenze di tutti”.

Il consigliere Andreozzi la illustra.

Il consigliere Borriello ricorda gli interventi di street art finanziati con i progetti di inclusione sociale.

Il consigliere Simeone apprezza molto gli interventi autorizzati di street art realizzati su aree o facciate di fabbricati.

Il comandante Esposito esprime parere di regolarità tecnica favorevole, in quanto non contrasta con nessuna norma vigente.

L’assessore De Iesu dichiara che la street art non è normata e nelle more dell’adozione di un provvedimento normativo bisogna richiedere le dovute autorizzazioni ed esprime parere contrario.

Il consigliere Borriello sottolinea, per chiarezza, che se l’intervento di street art su un edificio pubblico o privato viene autorizzato lo si può realizzare.

Il consigliere Guangi chiede che la proposta emendativa venga posta in votazione con appello nominale.

La Presidente pone in votazione, con appello nominale, la **proposta emendativa n.7 a firma del consigliere Andreozzi** all’art.7 punto 2 lettera a) del regolamento presentato con la deliberazione di G.C. n. 214, assistita degli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di n. 28 Consiglieri (**risultano allontanatisi i consiglieri Palumbo e Clemente**) la ha respinta a maggioranza, con n. 26 voti contrari, con l’astensione del consigliere Guangi e il voto favorevole del consigliere Andreozzi.

La Presidente pone in discussione la proposta emendativa n.8 a firma del consigliere Andreozzi all’art.7 punto 2 lettera h) del regolamento presentato con la deliberazione di G.C. n. 214, *“Eliminare il Punto”*

Il consigliere Andreozzi la illustra.

Il comandante Esposito esprime parere di regolarità tecnica favorevole, in quanto non contrasta con nessuna norma vigente.

L’assessore De Iesu nativa il parere contrario.

Il consigliere Guangi chiede che la proposta emendativa venga posta in votazione con appello nominale.

La Presidente pone in votazione, con appello nominale, la proposta emendativa n.8 a firma del consigliere Andreozzi all’art.7 punto 2 lettera h) del regolamento presentato con la deliberazione di G.C. n. 214, assistita degli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di n. 27 Consiglieri (**risulta allontanatosi il Sindaco**) la ha respinta a maggioranza, con n. 25 voti contrari, con l’astensione del consigliere Guangi e il voto favorevole del consigliere Andreozzi.

Rientra in aula il Sindaco (presenti n. 28)

Il consigliere Simeone interviene sull’ordine dei lavori, appellandosi alla sensibilità politica del consigliere Andreozzi, sottolineando che come maggioranza, anche se allargata, non si sta dando un buon esempio e lo invita a valutare il ritiro di alcune proposte emendative meno pregnanti lasciando all’esame dell’Aula quei punti che ritiene più significativi.

Il consigliere Guangi rivolgendosi alle forze di maggioranza precisa che dopo mesi di lavoro non si aspettava che arrivassero in Consiglio senza un accordo, chiede di trovare una forma per snellire i lavori.

Il consigliere Andreozzi precisa che, se l'Amministrazione gli avesse accolto l'emendamento precedentemente respinto sugli interventi di street art avrebbe considerato il ritiro di diverse proposte emendativa. Sottolinea la difficoltà a rimanere in aula assistendo al voto contrario espresso dall'Amministrazione.

Il consigliere Guangi chiede la verifica del numero legale.

La Presidente dispone in tal senso, alla chiama risultano presenti n. 26 Consiglieri (**risultano allontanatisi i consiglieri Guangi e Savastano**) su n. 41 assegnati, pertanto la seduta prosegue validamente.

Il consigliere Esposito Aniello sottolinea la lacerazione politica della maggioranza e le conseguenze che verranno a determinarsi. Chiede al consigliere Andreozzi di fare le giuste valutazioni per rendere più agevole la discussione.

Rientrano in aula i consiglieri Guangi e Savastano e si allontana il Sindaco (presenti n. 27)

La Presidente pone in discussione la proposta emendativa n.9 a firma del consigliere Andreozzi all'art.7 punto 4 del regolamento presentato con la deliberazione di G.C. n. 214, *"Sostituire la frase "Le violazioni di cui alle lett. a), b), i) comporteranno, inoltre, il ripristino dello stato dei luoghi da parte del trasgressore. L'Amministrazione, in caso di inottemperanza, ricorrendone i presupposti, può provvedere alla esecuzione in danno recuperando, in tal caso, i costi sostenuti, ivi comprese le spese per l'installazione delle opere provvisorie" Con la frase "Le violazioni di cui alla lett. i) comporteranno, inoltre il ripristino dello stato dei luoghi da parte del trasgressore. L'amministrazione, in caso di inottemperanza, ricorrendone i presupposti, può provvedere alla esecuzione in danno recuperando, in tal caso, i costi sostenuti, ivi comprese le spese per l'installazione delle opere provvisorie"*

Il comandante Esposito esprime parere di regolarità tecnica favorevole, in quanto non contrasta con nessuna norma vigente.

L'assessore De Iesu motiva il parere contrario.

Il consigliere Guangi chiede che la proposta emendativa venga posta in votazione con appello nominale.

La Presidente pone in votazione, con appello nominale, la proposta emendativa n.9 a firma del consigliere Andreozzi all'art.7 punto 4 del regolamento presentato con la deliberazione di G.C. n. 214, assistita degli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio, con la presenza in aula di n. 27 Consiglieri, la ha respinto a maggioranza, con n. 25 voti contrari, con l'astensione del consigliere Savarese d'Atri e il voto favorevole del consigliere Andreozzi.

La Presidente pone in discussione la proposta emendativa n.10 a firma del consigliere Andreozzi all'art. 9 punto 4 del regolamento presentato con la deliberazione di G.C. n. 214, *"Eliminare il punto"*

Il consigliere Andreozzi la illustra.

Il comandante Esposito esprime parere di regolarità tecnica favorevole, in quanto non contrasta con nessuna norma vigente.

L'assessore De Iesu motiva il parere contrario.

Il consigliere Acampora tiene a precisare che il punto in discussione è stato argomento della riunione di maggioranza, ed è stato scritto di pugno dal consigliere D'Angelo Sergio assente ed è stato riportato nel maxi emendamento, ritiene paradossale che venga presentata una proposta emendativa in tal senso.

Il consigliere Cecere chiede di capire dove è previsto poter mangiare un panino.

L'assessore De Iesu precisa non sulle scale di piazza del Plebiscito o sul sagrato delle chiese.

Il consigliere Cecere ribadisce che sarebbe stato più opportuno prevedere di lasciare puliti i luoghi dove avvengono le consumazioni.

Il consigliere Guangi chiede che la proposta emendativa venga posta in votazione con appello nominale.

La Presidente pone in votazione, con appello nominale, la proposta emendativa n.10 a firma del consigliere Andreozzi all'art. 9, punto 4, del regolamento presentato con la deliberazione di G.C. n. 214, assistita degli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio, con la presenza in aula di n. 26

Consiglieri (**risulta allontanatosi il consigliere Savarese d'Atri**), la ha respinto a maggioranza, con n. 21 voti contrari, con l'astensione dei consiglieri Borriello, Flocco e Sorrentino e il voto favorevole dei consiglieri Andreozzi e Cecere.

Il consigliere Andreozzi dichiara di ritirare la proposta emendativa n. 11 relativa all'art. 9, punto 5 lettera c).

Rientra in aula il consigliere Savarese (presenti n. 27)

La Presidente dopo il ritiro, da parte del consigliere Andreozzi della proposta emendativa n. 11 relativa all'art. 9 punto 5 lettera c), pone in discussione la proposta emendativa n.12 a firma del consigliere Andreozzi all'art. 10 punti 1 e 2 del regolamento presentato con la deliberazione di G.C. n. 214, *"Eliminare i punti"*.

Il consigliere Andreozzi la illustra.

Il comandante Esposito esprime parere di regolarità tecnica favorevole, in quanto non contrasta con nessuna norma vigente.

L'assessore De Iesu specifica che la riflessione e la sollecitazione del Consigliere Andreozzi è stata già recepita nel maxiemendamento.

Il consigliere Andreozzi dichiara di ritirarla.

La Presidente dopo il ritiro, da parte del consigliere Andreozzi della proposta emendativa n. 12 relativa all'art. 10, punti 1 e 2, pone in discussione la proposta emendativa n.13 a firma del consigliere Andreozzi all'art. 12 punto 3 del regolamento presentato con la deliberazione di G.C. n. 214, *"Eliminare il punto"*.

Il comandante Esposito esprime parere di regolarità tecnica favorevole, in quanto non contrasta con nessuna norma vigente.

L'assessore De Iesu motiva il parere contrario.

La Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta emendativa n.13 a firma del consigliere Andreozzi all'art. 12 punto 3, del regolamento presentato con la deliberazione di G.C. n. 214, assistita degli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha respinta a maggioranza, con il voto favorevole del consigliere Andreozzi.

La Presidente pone in discussione la proposta emendativa n.14 a firma del consigliere Andreozzi all'art. 12 punto 4 del regolamento presentato con la deliberazione di G.C. n. 214, *"sostituire l'espressione "Fermo restando quanto previsto dal regolamento per la disciplina dell'Arte di Strada nella città di Napoli e fatte salve le attività di spettacolo e/o manifestazioni temporanee – che necessitano di specifiche autorizzazioni – nelle piazze, strade o altri spazi pubblici è fatto divieto a chiunque l'utilizzo di strumenti di amplificazione, comunque alimentati, e l'utilizzo di strumenti di percussione" Con l'espressione " Fermo restando quanto previsto dal regolamento per la disciplina dell'Arte di Strada nella città di Napoli e fatte salve le attività di spettacolo e/o manifestazioni temporanee – che necessitano di specifiche autorizzazioni – nelle piazze, strade o altri spazi pubblici è fatto divieto a chiunque l'utilizzo di strumenti di amplificazione, comunque alimentati, e l'utilizzo di strumenti di percussione le cui emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo, in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante risultino tali da disturbare la quiete pubblica. In ogni caso non possono essere superati i limiti di emissione sonora previsti dalla disciplina delle autorizzazioni in deroga per le manifestazioni in luogo pubblico, od aperto al pubblico, recata dall'articolo 13, comma 3, della normativa di attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Napoli"*

Il consigliere Andreozzi la illustra.

Il comandante Esposito esprime parere di regolarità tecnica favorevole, in quanto non contrasta con nessuna norma vigente.

L'assessore De Iesu motiva il parere contrario.

La Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta emendativa n.14 a firma del consigliere Andreozzi all'art. 12 punto 4, del regolamento presentato con la deliberazione di G.C. n. 214, assistita degli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha respinta a maggioranza, con il voto favorevole del consigliere Andreozzi.

La Presidente pone in discussione la proposta emendativa n.15 a firma del consigliere Andreozzi all'art. 13 punto 2 del regolamento presentato con la deliberazione di G.C. n. 214.

Il consigliere Andreozzi dichiara di ritirarla.

La Presidente pone in discussione la proposta emendativa n.16 a firma del consigliere Andreozzi all'art. 13 punto 4 del regolamento presentato con la deliberazione di G.C. n. 214.

Il consigliere Andreozzi dichiara di ritirarla.

La Presidente pone in discussione la proposta emendativa n.17 a firma del consigliere Andreozzi all'art. 19 punto 3 del regolamento presentato con la deliberazione di G.C. n. 214.

Il consigliere Andreozzi dichiara di ritirarla.

La Presidente pone in discussione la proposta emendativa n.18 a firma del consigliere Andreozzi all'art. 19 punto 4 del maxi emendamento.

Il consigliere Andreozzi dichiara di ritirarla.

La Presidente pone in discussione la proposta emendativa n.18 a firma del consigliere Andreozzi all'art. 19 punto 5 del maxi emendamento *“Sostituire l'espressione” In presenza di una prima recidiva della violazione di legge o di regolamenti, accertata da organi di Polizia, che si configura come “abuso di titolo” ai sensi dei precedenti commi, l'ufficio competente al rilascio del titolo, oltre alle sanzioni stabilite dalle specifiche normative e, previa comunicazione dell'avvio del procedimento, dispone la sanzione della sospensione dell'attività a 7 (sette) giorni, alla seconda recidiva dispone la sanzione dell'attività a 30 (trenta)giorni alla terza recidiva dispone la sanzione della revoca del titolo “ Con l'espressione “In presenza di una prima recidiva , avvenuta nel corso di dodici mesi (12) della violazione di legge o di regolamenti, accertata da organi di Polizia che si configura come “abuso di titolo” ai sensi dei precedenti commi, l'ufficio competente al rilascio del titolo, oltre alle sanzioni stabilite dalle specifiche normative e, previa comunicazione dell'avvio del procedimento, dispone la sanzione della sospensione dell'attività a 7 (sette) giorni, alla seconda recidiva dispone la sanzione dell'attività a 30 (trenta)giorni”*

Il consigliere Andreozzi la illustra.

Il comandante Esposito precisa che non ci sono norme contrarie perché è una individuazione di una fattispecie.

L'assessore De Iesu chiarisce che la proposta emendativa è recepita nel maxi emendamento ed esprime parere contrario.

La Presidente pone in votazione la proposta emendativa n.18 a firma del consigliere Andreozzi all'art. 19 punto 5 del regolamento, assistita degli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha respinta a maggioranza con il voto favorevole del consigliere Andreozzi.

La Presidente pone in discussione la proposta emendativa n. 20 a firma del consigliere Andreozzi all'art. 22 del regolamento, *“Eliminare il punto”*.

Il consigliere Andreozzi la illustra.

Il comandante Esposito fornisce un articolato chiarimento sulla norma di salvaguardia ed esprime parere di regolarità tecnico contrario.

L'assessore De Iesu esprime parere contrario in quanto la clausola in questione tende a mantenere il nuovo regolamento in equilibrio con il precedente.

Esce dall'aula il consigliere Cecere (presenti n. 26)

La Presidente pone in votazione la proposta emendativa n. 20 a firma del consigliere Andreozzi all'art. 22, assistita degli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha respinta a maggioranza con il voto favorevole del consigliere Andreozzi.

La Presidente dichiara concluso l'esame delle proposte emendative presentate dal consigliere Andreozzi. Passa all'esame delle n. 4 proposte di sub emendamento al maxi emendamento, pone in discussione la prima proposta di sub emendamento al maxi emendamento a firma del gruppo consiliare Manfredi Sindaco *“Dopo il punto 21, aggiungere il punto 21 bis come segue: dopo il comma 2 dell'art. 12, aggiungere il comma 3 e rinumerare i successivi commi, con il seguente testo: dalle h. 01.30 alle h. 06.00, di ogni giorno della settimana, ad esclusione della notte tra 31 dicembre ed il 1 gennaio, è vietata la consumazione di bevande alcoliche e superalcoliche, su suolo*



pubblico ed all'esterno degli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e/o bevande. Tale divieto non si applica nelle aree regolarmente concesse in occupazione di suolo pubblico" .

Il consigliere Esposito Gennaro precisa che è una misura che mira ad evitare il consumo di bevande finalizzata ad assembramenti su aree e suolo pubblico, che si verificano in molte strade e piazze della Città. Sottolinea che una volta approvato la proposta il consumo di bevande può continuare all'interno dei locali e sulle aree concesse in occupazione di suolo pubblico.

Il consigliere Fucito sottolinea che con la proposta è stata ampiamente illustrata la misura che si intende adottare che anche se non è indispensabile, è comunque applicabile, in quanto come già precisato resta invariata la possibilità di sedersi a un bar alle due e mezza di notte e bere anche un superalcolico.

Il consigliere Andreozzi espone perplessità sul controllo da parte della Polizia Municipale del contenuto, all'interno di un bicchiere, che si sta consumando su suolo pubblico.

Il consigliere Guangi ricorda che sul territorio cittadino vi sono distributori pubblici automatici per la vendita di alcuni alcolici.

L'assessore De Iesu evidenzia che la proposta pone seri problemi di applicabilità e propone di valutarne il ritiro con la possibilità di proporla in valutazione al Ministero dell'Interno che sta svolgendo un focus su alcuni punti al fine di omogeneizzare alcune regole sull'intero territorio nazionale.

Il consigliere Esposito Pasquale concorda in linea di principio con la tematica posta, ma, come chiarito dall'Assessore si pone un problema di applicabilità e conviene sul ritiro del documento.

Il consigliere Esposito Gennaro ribadisce il senso della proposta relativa al consumo di alcool durante la notte che crea assembramento e disturbo della quiete pubblica.

Il consigliere Simeone invita a valutare l'opportunità di ritirare la proposta che crea problemi di applicabilità.

Il consigliere Acampora concorda con l'invito a valutare l'opportunità di ritirarlo, trasformandolo come impegno dell'Assessore e del comandante a portarlo come punto di discussione con il Ministro e il Prefetto, per capirne l'applicabilità, ma soprattutto gli effetti reali che tale questione può generare all'interno della società e all'interno della movida.

Il consigliere Guangi sottolinea la singolare questione che all'interno delle forze di maggioranza non si riesca a trovare una linea comune per la ridefinizione del Regolamento. Ritiene che il documento vada ritirato ed in caso contrario, chiederà la verifica del numero legale e la votazione con appello nominale dei singoli emendamenti del maxiemendamento.

Il consigliere Borriello preannuncia e motiva il voto contrario.

Il consigliere Andreozzi espone alcune considerazioni e preannuncia il voto contrario.

Il consigliere Fucito ribadisce che la proposta nasce dalle istanze pervenute da parte dei cittadini ed è stata sia all'attenzione dell'Amministrazione che, dopo un confronto, ha proposto delle restrizioni che sono state accolte e non si comprende che poi ne invita al ritiro. Dichiarare che il suo gruppo consiliare resta fermo sulla posizione assunta e chiede che venga posto in votazione così come era stato corretto.

Il consigliere Guangi chiede la verifica del numero legale.

La Presidente dispone in tal senso, alla chiama risultano presenti n. 23 Consiglieri (**risultano allontanatisi i consiglieri Guangi, D'Angelo B. M. e Savastano**) su n. 41 assegnati, pertanto la seduta prosegue validamente.

Rientrano in aula i consiglieri Guangi e D'Angelo B. M. (presenti n. 25)

La Presidente pone in votazione, per appello nominale, il primo sub emendamento al maxiemendamento a firma del gruppo consiliare Manfredi Sindaco, assistita degli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio, con la presenza in aula di n. 25 Consiglieri, la ha respinta a maggioranza, con n. 17 voti contrari, con il voto favorevole dei consiglieri Carbone, Colella, Esposito Gennaro, Fucito, Musto, Paipais e Savarese e l'astensione del consigliere Cilenti.

La Presidente pone in discussione la proposta n. 2 di sub emendamento al maxiemendamento a firma della consigliera Sorrentino e del Presidente della commissione Polizia Municipale e Legalità, consigliere Esposito Pasquale.

Rientra in aula la consigliera Savastano e si allontana la consigliera D'Angelo B. M.

(presenti 25)

Il consigliere Esposito Pasquale precisa che trattasi di un errore di trascrizione tra il sub emendamento e la delibera madre, perché bisogna escludere ristoranti e pizzerie relativamente al servizio ai tavoli per quanto riguarda un'eventuale ordinanza del Sindaco urgente.

Il consigliere Esposito Gennaro evidenzia l'aspetto giuridico della proposta e chiede chiarimenti in merito.

L'assessore De Iesu motiva il parere favorevole.

Il consigliere Esposito Gennaro solleva la possibilità che la norma si presti a ricorsi verso una ipotetica ordinanza.

Il consigliere Andreozzi preannuncia e motiva il voto favorevole.

La Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta n. 2 di sub emendamento al maxi emendamento a firma della consigliera Sorrentino e del Presidente della commissione Polizia Municipale e Legalità, consigliere Esposito Pasquale, che di seguito si trascrive:

Sub emendamento modificativo del punto 28 della proposta di maxi emendamento con il nuovo testo:

“11....nelle aree di cui all'Allegato 1, il Sindaco al fine di superare specifiche e ben localizzate situazioni in cui si determini una esigenza di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, con propria ordinanza non contingibile e urgente di cui al comma 7 bis, del citato art. 50, può disciplinare, relativamente agli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentare nonché di produzione artigianale di alimenti e dei chioschi alimentari su area pubblica cittadina, esclusi i pubblici esercizi di somministrazione relativamente al servizio ai tavoli, l'orario di chiusura, consentendo la riapertura delle attività, non prima delle ore 5.00 del mattino. In ogni caso, sono consentiti 30 (trenta) minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti e interni al locale stesso.”

Assistita dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del consigliere Esposito Gennaro.

La Presidente pone in discussione la proposta n. 3 di sub emendamento al maxi emendamento a firma della consigliera Sorrentino e del Presidente della commissione Polizia Municipale e Legalità, consigliere Esposito Pasquale.

Il consigliere Esposito Pasquale precisa che la proposta prevede la necessità di eliminare dal “punto 29” del maxi emendamento alcune parole dal testo originale ritenute, invece necessarie.

L'assessore De Iesu motiva il parere favorevole.

La Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta n. 3 di sub emendamento al maxi emendamento a firma della consigliera Sorrentino e del Presidente della commissione Polizia Municipale e Legalità, consigliere Esposito Pasquale, che di seguito si trascrive:

Sub emendamento modificativo del punto 29 della proposta di maxi emendamento

Si elimina l'intero periodo del punto 29

Assistita dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del consigliere Esposito Gennaro.

La Presidente pone in discussione la proposta n. 4 di sub emendamento al maxi emendamento a firma del gruppo consiliare Manfredi Sindaco.

Il consigliere Esposito Gennaro la illustra.

Il consigliere Andreozzi espone valutazioni su alcune posizioni politiche assunte durante la discussione e preannuncia il voto contrario.

L'assessore De Iesu manifesta difficoltà ad esprimersi e invita a portare il punto in Commissione per approfondimento.

Il consigliere Esposito Gennaro chiarisce il senso della proposta.

L'assessore De Iesu propone di sostituire aree con strade, perché l'elenco delle strade è frutto delle indicazioni delle forze di polizia e della polizia municipale.

La Presidente precisa in merito alla modifica proposta.

L'assessore De Iesu propone di modificare la proposta riportando "Per aree si intendono le sottoindicate vie, strade e piazze cassando il resto.

Il consigliere Esposito Gennaro accoglie la modifica proposta.

La Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta n. 4 di sub emendamento al maxi emendamento a firma del gruppo consiliare Manfredi Sindaco come modificata dall'Amministrazione, che di seguito si trascrive:

Sub emendamento aggiuntivo al punto 37 della proposta di maxi emendamento

Dopo il punto 37, aggiungere il punto 38, all'allegato 1) della delibera in epigrafe, dopo le parole "....convertito con modificazioni in L. 48/2017" aggiungere il segno di punteggiatura del "punto" nonché il seguente testo: "Per aree si intendono le sottoindicate vie: strade e piazze.

Assistita dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità.

La Presidente dichiara concluso l'esame delle proposte di sub emendamento al maxi emendamento. Pone in esame il maxi emendamento che si compone di n. 37 punti.

Il consigliere Andreozzi polemizza sulle posizioni assunte durante la discussione delle sue proposte emendative e chiede che il maxi emendamento venga votato con appello nominale per singoli punti in modo che si evincano quelli che voteranno in modo favorevole.

Il consigliere Guangi commenta le evidenti spaccature della maggioranza registrate durante durante il corso del dibattito.

Il consigliere Esposito Gennaro considera che si è svolta una discussione intensa di seria politica, discussione svolta in modo chiaro con le diverse posizioni assunte.

Il consigliere Cilenti precisa che si è svolta una importante discussione a completamento di un importante regolamento, ringrazia il Presidente della Commissione e l'Assessore che hanno dato un importante impronta al testo regolamentare. Chiede al Presidente che la trascrizione della seduta venga resa in maniera fedele e puntuale a scanso di equivoci.

La consigliera Sorrentino sottolinea che dopo una lunga discussione, la maggioranza ha dato dimostrazione di maturità, perché al netto di quelle che sono state anche le divergenze, le opportune divisioni anche di vedute, alla fine si è dimostrato che questa maggioranza fa, del pluralismo, delle diversità di vedute e anche delle ideologie politiche differenti, un punto di valore e un punto di forza.

La Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di maxi emendamento, a firma del Presidente della Commissione Polizia Municipale e Legalità, consigliere Esposito Pasquale, come modificato a seguito dei sub emendamenti prima approvati, corredato di parere di regolarità tecnica espresso dalla competente dirigenza, che di seguito si trascrive:

Maxi emendamento

1) All'art. 1, al primo comma, dopo le parole "*migliorare il livello della qualità della vita*" sostituire il segno del punto con una virgola nonché il seguente testo: "*, non dimenticando le numerose complessità e peculiarità, sociali, storiche ed economiche che coesistono all'interno della città, degli abitanti e del tessuto sociale del Comune di Napoli.*".

2) All'art. 1, comma 4, cancellare dalla parola "*per sicurezza urbana*" alle parole "*del 5 agosto 2008*)" ed aggiungere il seguente testo: "*per "sicurezza urbana" si intende il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile*";

- cancellare il testo "*per "igiene e decoro urbano", la dignità dello spazio cittadino, soprattutto nelle*

sue parti di uso collettivo, la qualità sociale della città e la sua piena fruibilità" e sostituirlo con il seguente "*per "igiene e decoro urbano", l'accesso e la fruizione consapevole dello spazio della città, nelle sue parti di uso collettivo, nei suoi beni comuni, nei suoi luoghi di rilevanza storici e monumentali, nei suoi servizi, con la possibilità per tutti i cittadini di poterne usufruire.*"

- 3) All'art. 4, comma 1, cancellare l'intero testo della lettera b) e sostituirlo con il seguente testo: *"b) accendere fuochi sulla pubblica via o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico"*
- 4) All'art. 4, comma 1, cancellare l'intero testo della lettera g) e sostituirlo con il seguente: *"g) Produrre, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o meno, esalazioni moleste e maleodoranti verso luoghi pubblici o privati tali da alterare lo stato di benessere di una persona e causare malessere e disturbi."*
- 5) All'art. 4, comma 1, lettera h) sostituire l' avverbio *"convenientemente"* con il termine *"stabilmente"*.
- 6) All'art. 4, comma 1, lettera j) cancellare il seguente testo: *"(quali, ad esempio pulizia vetri e vendita merci)"*.
- 7) All'art. 5, cancellare dalla parola *"A tutela ..."* fino alla parola *"occupazione arbitraria."* E sostituirle con il seguente testo: *"A tutela dell'incolumità pubblica e privata gli immobili dismessi e/o inagibili devono essere resi inaccessibili mediante la realizzazione di opere stabili che non consentano la praticabilità dei luoghi e la disattivazione di tutte le utenze degli impianti. Eventuali installazioni di recinzioni prospicienti la pubblica via vanno realizzate con materiali e colori compatibili con il decoro e l'ambiente urbano in cui si inseriscono, prevedendo anche la periodica manutenzione e pulizia delle aree interdette."*
- 8) All'art. 6, comma 3, cancellare dalle parole: *"E' vietato svolgere"* fino alle parole *"e segnali mobili."* e sostituirle con il seguente testo: *"E' vietato intralciare il traffico svolgendo l'attività di procacciatore di clienti per l'esercizio dell'attività di autorimessa, in prossimità della stessa, nonché durante le operazioni che facilitano l'ingresso o l'uscita dei veicoli dalla suddetta."*
- 9) All'art 7 comma 1 cancellare il testo: *"Il Comune tutela il decoro urbano e l'igiene pubblica quali presupposti indispensabili per consentire ad ognuno eguali condizioni di vivibilità, per assicurare l'armonia e il rispetto reciproco delle persone per migliorare il benessere e la qualità della vita"* e sostituirlo con il seguente: *"Il Comune tutela eguali condizioni di vivibilità, ed opera per assicurare l'armonia e il rispetto reciproco delle persone e per migliorare il benessere e la qualità della vita"*
- 10) All'art. 7, comma 2, lettera b) cancellare dalle parole: *"Rimuovere e/o fare uso..."* fino alle parole *"pubblica utilità;"* b) e sostituirlo con il seguente testo: *"b) rimuovere e/o danneggiare la segnaletica, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi, o comunque di pubblica utilità;"*
- 11) All'art. 7 comma 2 lettera g) cancellare l'intero testo.
- 12) All'art. 7 comma 2 lett. j) cancellare l'intero testo.
- 13) All'art. 8 comma 1 cancellare l'intero testo della lettera a) e sostituirlo con il seguente testo: *"a) far cadere o gettare mozziconi dei prodotti da fumo o gomme da masticare su aree pubbliche o aperte al pubblico, utilizzando a tale scopo gli appositi cestini gettacarte predisposti dal Comune in numero adeguato ai bisogni dei cittadini;"*
- 14) All'art. 9, comma 2, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: *"Per tali motivi, è vietata qualsiasi condotta ostativa alla fruibilità del patrimonio storico, archeologico, artistico e monumentale o che ne alteri, in qualche maniera, lo stato di conservazione."*
- 15) All'art. 9, comma 4, modificare il testo e sostituirlo con: *"È vietato assumere comportamenti generalmente irrispettosi del valore culturale riconosciuto dalla comunità dei monumenti, come sdraiarsi, ovvero stazionare, anche occasionalmente o temporaneamente, consumando cibi e/o bevande, ove presenti sui sagrati dei luoghi di culto, dei monumenti e in prossimità di palazzi ed edifici di interesse artistico-monumentale"*
- 16) All'art. 9, comma 5, cancellare l'intero testo della lettera a) e sostituirlo con il seguente testo: *"a) Attività ludiche (es. gioco del pallone) che generano disturbo alla sicurezza urbana e alla quiete pubblica nonché potenzialmente pregiudizievoli per la tutela del patrimonio artistico (pavimentazione, facciate di edifici);"*

- 17) All'art. 9, comma 5, cancellare l'intero testo della lettera b) e sostituirlo con il seguente testo:
"b) accesso e transito a qualsiasi veicolo (ivi inclusi velocipedi), fatti salvi mezzi mobili autorizzati e quelli abilitati al trasporto di soggetti diversamente abili;"
- 18) All'art. 9, comma 5, cancellare l'intero testo della lettera d) e sostituirlo con il seguente testo:
"d) accesso e transito a mezzi e/o carrelli per il trasporto di merci di peso non superiore ai 200 kg per mq non dotati di gomme pneumatiche;"
- 19) All'art 10, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente:
"Art 10 - Misure a tutela del decoro e della sicurezza urbana di particolari luoghi
1. Chiunque ponga in essere condotte, in particolare: ubriachezza; atti contrari alla pubblica decenza; esercizio abusivo del commercio o del parcheggio abusivo, che impediscano l'accessibilità e la fruizione delle aree interne delle Infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, è soggetto all'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto nelle forme e con le modalità previste dalla normativa indicata dall'art. 9 del d.l. n. 14/2017, convertito con modificazioni in legge n. 48/2017.
2. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma precedente è disposto, altresì, nei confronti di chi commette le suddette violazioni nelle aree individuate nell'Allegato 1 del presente Regolamento."
- 20) All'art. 12, comma 1, dopo la parola mestiere sostituire il segno della virgola con il punto e cancellare dalle parole *"avendo riguardo"* alla parola *"commesso."*
- 21) All'art. 12, comma 2, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo *"Nei limiti previsti dalla normativa vigente sull'impatto acustico, i gestori o i titolari di esercizi pubblici, in particolare di somministrazione e/o di intrattenimento e svago - anche se sotto forma di circoli privati o associazioni culturali - devono assicurare che i locali al chiuso nei quali si svolge l'attività, siano strutturati in modo tale che suoni e rumori non siano udibili all'esterno oltre i limiti di accettabilità come previsto dalla L. 447/1995 e decreti attuativi e dal Piano di Zonizzazione Acustico vigente."*
- 22) All'art. 12, comma 3, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: *"Sono vietate tutte le emissioni rumorose nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tali da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, attraverso schiamazzi o l'uso ad eccessivo volume di impianti musicali o televisivi."*
- 23) All'art. 12, comma 4, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: *"Fatte salve le attività di spettacolo e/o manifestazioni temporanee - che necessitano di specifiche autorizzazioni - nelle piazze, strade o altri spazi pubblici è fatto divieto a chiunque l'utilizzo di strumenti di amplificazione, comunque alimentati, e l'utilizzo di strumenti di percussione. Questa disposizione si attua anche alla disciplina dell'Arte di Strada, fermo restando la possibilità di prevedere nel Regolamento per l'Arte di Strada nella Città di Napoli specifiche aree dove consentire l'utilizzo di amplificatori e/o percussioni."*
- 24) All'art. 12, comma 5, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: *"Fermo restando quanto previsto dal vigente Codice della Strada, l'emissione sonora generata da strumenti a bordo di veicoli non deve propagarsi, al di fuori dell'abitacolo dei veicoli stessi, oltre i limiti sonori massimi previsti dall'art. 350 del Regolamento di Attuazione del C.d.S."*
- 25) All'art. 12, comma 6, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: *"Le limitazioni di orario previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico per le manifestazioni aperte al pubblico non si applicano agli eventi organizzati dall'Amministrazione comunale, direttamente o tramite il supporto di organizzazioni private, in occasione della festività del Capodanno."*
- 26) All'art. 13 comma 4 cancellare il termine "contenitori" e sostituirlo con "bottiglie".
- 27) All' art 13, comma 7 cancellare dopo le parole *"provvedimenti finalizzati"* il termine *"al decoro"*
- 28) All'art. 13, comma 11, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente: *nelle aree di cui all'Allegato 1, il Sindaco al fine di superare specifiche e ben localizzate situazioni in cui si*



determini una esigenza di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, con propria ordinanza non contingibile e urgente di cui al comma 7 bis, del citato art. 50, può disciplinare, relativamente agli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentare nonché di produzione artigianale di alimenti e dei chioschi alimentari su area pubblica cittadina, esclusi i pubblici esercizi di somministrazione relativamente al servizio ai tavoli, l'orario di chiusura, consentendo la riapertura delle attività, non prima delle ore 5.00 del mattino. In ogni caso, sono consentiti 30 (trenta) minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti e interni al locale stesso."

29) All'art. 14, comma 1 e 2 cancellare l'intero testo.

30) All' art 17 comma 1 Cancellare dopo la locuzione "sono tenuti alla pulizia" il termine "e al decoro"

31) All'art. 17, comma 3, cancellare dalle parole "I gestori di esercizi ..." fino alle parole "forma differenziata." E sostituirle con il seguente testo: "I gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, circoli, associazioni e assimilati, sono tenuti a predisporre contenitori differenziati per il pubblico ed a conferire i rifiuti in forma differenziata."

32) All'art. 19, comma 1, primo capoverso, cancellare la locuzione "pari al doppio del minino edittale" e sostituirla con la parola "prevista".

33) All'art. 19, comma 3, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: "La ripetizione, nel periodo di 12 (dodici) mesi, dalla data del primo accertamento, della violazione dei precetti di cui agli articoli del presente Regolamento può concorrere a configurare l'abuso del titolo previsto dagli artt. 9 e 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) ai fini della sospensione o della revoca dell'autorizzazione o dell'atto equivalente."

34) All'art. 19 aggiungere il comma 4 recante il seguente testo: "In particolare, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), per "abuso del titolo" (autorizzazione o regime autorizzatorio formatosi per segnalazione certificata di inizio attività S.C.I.A.), s'intende non solo l'uso del titolo per scopi diversi da quelli per i quali è previsto, ma anche la mera violazione delle modalità di svolgimento del servizio autorizzato, in dispregio delle prescrizioni contenute nella legislazione vigente e nelle altre fonti sub primarie, relativamente a:

- vendita di alcolici a minori di 18 anni (L. n. 125/2001 e s.m.i.);
- vendita/somministrazione di alcolici a minori di 16 anni (art. 689 c.p.);
- esercizi pubblici muniti di licenza ex art. 86 TULPS e locali di spettacolo/intrattenimento che vendono o somministrano bevande alcoliche o superalcoliche dopo le ore 3:00 (d.l. n. 117/2007, come convertito dalla L. n. 160/2007);
- casi di violazione della normativa vigente sull'impatto acustico ai sensi della L. n. 447/1995, decreti attuativi e Piano Zonizzazione Acustico vigente."

35) All'art. 19 aggiungere il comma 5 recante il seguente testo: "In presenza di una prima recidiva della violazione di legge o di regolamenti, accertata dagli organi di Polizia, che si configura come "abuso del titolo" ai sensi dei precedenti commi, l'ufficio competente al rilascio del titolo, oltre alle sanzioni stabilite dalle specifiche normative e, previa comunicazione dell'avvio del procedimento, dispone la sanzione della sospensione dell'attività a 7 (sette) giorni, alla seconda recidiva dispone la sanzione della sospensione dell'attività a 30 (trenta) giorni, alla terza recidiva dispone la sanzione della revoca del titolo."

36) All' Allegato 1 inserire le seguenti strade: via Scarlatti, via Luca Giordano, via Toledo, via Cilella, via Conte di Ruvo.

37) all' allegato 1) della delibera in epigrafe, dopo le parole "....convertito con modificazione in L. 48/2017" aggiungere il segno di punteggiatura del "punto" nonché il seguente testo: "Per aree si intendono le sottoindicate vie: strade e piazze.

Assistita dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Andreozzi, Guangi e Savastano (**allegato n. 1**)

La Presidente cede la parola per dichiarazione di voto al consigliere Andreozzi.

Il consigliere Andreozzi espone considerazioni sul regolamento e sulle modifiche approvate affermando che, pur considerando la delicatezza della materia, lo reputa poco tollerante in quanto eticamente e politicamente non sono state considerate le fasce sociali indigenti e il loro diritto a manifestare. Nutre qualche perplessità sull'applicabilità di alcune norme previste e preannuncia il voto contrario.

Il consigliere Guangi ringrazia il consigliere Andreozzi per il ruolo di opposizione svolto all'interno della maggioranza. Considerava di poter condividere alla unanimità un regolamento importante per la città di Napoli, poiché non si sono verificate le condizioni per farlo dichiara che il suo gruppo consiliare si allontana e non prende parte al voto.

Il consigliere Acampora dichiara di votare consapevolmente e convintamente in modo favorevole il regolamento frutto di un lavoro di mediazione del Presidente della Commissione Polizia Municipale e Legalità e degli assessori Antonio De Iesu e Teresa Armato e di tutte le forze di maggioranza.

Il consigliere Esposito Aniello commenta lo strappo consumatosi all'interno della maggioranza mortificando il lavoro svolto da una sua componente politica. Lamenta, inoltre l'assenza di buona parte dell'Amministrazione all'approvazione di un regolamento importante per la Città.

Il consigliere Savarese d'Atri ringrazia pubblicamente gli Assessori in aula il Presidente Pasquale Esposito per il buon lavoro svolto. Preannuncia che il gruppo consiliare Manfredi Sindaco voterà in modo favorevole il regolamento anche se è stato respinto il sub emendamento formalizzato dopo l'intenso lavoro svolto e l'impegno preso dall'Amministrazione.

Escono dall'aula i consiglieri Guangi e Savastano (presenti n. 23)

Il consigliere Rispoli espone una riflessione, anche se premette il voto favorevole, sugli emendamenti presentati da alcuni Consiglieri e della loro capacità di parlare per ore, evidenziando che c'è una maggioranza silenziosa che pur avendo delle proposte emendative da presentare non lo ha fatto perché confida nell'Amministrazione ed ha fiducia nel Corpo della Polizia Municipale che saprà modulare in maniera corretta la parola strada, ambiente e riferirsi alle persone col giusto tono di voce e con l'autorevolezza che viene dalla lunga esperienza. Ritene che ci sono delle cose che vanno superate nell'azione e ricorda Immanuel Kant e la differenza tra la ragion pura, che è il ragionamento che taglia la parola, e l'etica del ragionamento che vede favorire anche la solidarietà verso i poveri, gli esclusi della Città, e la ragion pratica e che la maggioranza silenziosa confida in essa e in modo silenzioso voterà il regolamento.

Il consigliere Borriello ritiene che l'opposizione abbia fatto un grave errore di valutazione, precisando che quando si votano provvedimenti importanti che vanno ad incidere sul vivere civile, rientra nella normalità che nascano difficoltà, esigenze strumentali e resistenza ideologica, ma alla fine il buonsenso prevale per senso di responsabilità di chi è stato eletto, che vota un regolamento importante che andrà a regolamentare il vivere civile della Città anche se ritiene che la sua applicazione non sarà sicuramente facile.

Il consigliere Simeone reputa normale il dibattito svolto che attiene alla dialettica politica ma soprattutto quando si affrontano tematiche che toccano la sensibilità delle diverse anime politiche che compongono la maggioranza. Sottolinea, con dispiacere, che si è messo in discussione un lavoro di mesi e mesi fatto in Commissione, luogo che reputa rappresenti l'intera Assise e si decidono i provvedimenti da approvare. Afferma infine che la maggioranza voterà in modo compatto il regolamento.

La consigliera Vitelli rivolge i dovuti ringraziamenti a tutti quelli che hanno partecipato alle diverse sedute di Commissione e sottolinea il buon lavoro svolto. Esterna soddisfazione per aver affrontato in Aula una discussione lunga ma proficua sviscerando ulteriormente tutti quei punti non chiari. Si avrà il compito di vigilare affinché il regolamento venga applicato dando sicuramente la massima fiducia alla polizia municipale perché saprà sicuramente discernere quali sono le linee d'ombra dove bisogna intervenire, in che modo farlo e preannuncia il voto favorevole.

La Presidente constatato che non vi sono altre richieste di intervento, pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di G.C. n. 214 del 17/06/2022, assistita dagli scrutatori, Anna Maria Maisto e Demetrio Paipais, accerta la presenza in aula di n. 23 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul

frontespizio del presente atto e dichiara la seguente votazione:

Presenti e votanti: n. 23

Voti Favorevoli: n. 22

Voti contrari: n. 1 (Andreozzi)

Astenuti: n. //

in base all'esito dell'intervenuta votazione, nei modi di legge, a maggioranza dei presenti il Consiglio

Delibera

l'approvazione proposta di G.C. n. 214 del 17/06/2022 avente ad oggetto: Adozione del Regolamento di Polizia di Sicurezza Urbana con il maxiemendamento sul quale viene riportato il parere di regolarità tecnica espresso dalla competente dirigenza, separatamente e preliminarmente approvato che di seguito si riporta:

1) All'art. 1, al primo comma, dopo le parole *"migliorare il livello della qualità della vita"* sostituire il segno del punto con una virgola nonché il seguente testo: *" , non dimenticando le numerose complessità e peculiarità, sociali, storiche ed economiche che coesistono all'interno della città, degli abitanti e del tessuto sociale del Comune di Napoli. "*

2) All'art. 1, comma 4, cancellare dalla parola *"per sicurezza urbana"* alle parole *"del 5 agosto 2008)"* ed aggiungere il seguente testo: *"per "sicurezza urbana" si intende il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile";*

- cancellare il testo "per "igiene e decoro urbano", la dignità dello spazio cittadino, soprattutto nelle sue parti di uso collettivo, la qualità sociale della città e la sua piena fruibilità" e sostituirlo con il seguente "per "igiene e decoro urbano", l'accesso e la fruizione consapevole dello spazio della città, nelle sue parti di uso collettivo, nei suoi beni comuni, nei suoi luoghi di rilevanza storici e monumentali, nei suoi servizi, con la possibilità per tutti i cittadini di poterne usufruire."

3) All'art. 4, comma 1, cancellare l'intero testo della lettera b) e sostituirlo con il seguente testo: *"b) accendere fuochi sulla pubblica via o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico"*

4) All'art. 4, comma 1, cancellare l'intero testo della lettera g) e sostituirlo con il seguente: *"g) Produrre, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o meno, esalazioni moleste e maleodoranti verso luoghi pubblici o privati tali da alterare lo stato di benessere di una persona e causare malessere e disturbi."*

5) All'art. 4, comma 1, lettera h) sostituire l'avverbio *"convenientemente"* con il termine *"stabilmente"*.

6) All'art. 4, comma 1, lettera j) cancellare il seguente testo: *"(quali, ad esempio pulizia vetri e vendita merci)"*.

7) All'art. 5, cancellare dalla parola *"A tutela ..."* fino alla parola *"occupazione arbitraria."* E sostituirle con il seguente testo: *"A tutela dell'incolumità pubblica e privata gli immobili dismessi e/o inagibili devono essere resi inaccessibili mediante la realizzazione di opere stabili che non consentano la praticabilità dei luoghi e la disattivazione di tutte le utenze degli impianti. Eventuali installazioni di recinzioni prospicienti la pubblica via vanno realizzate con materiali e colori compatibili con il decoro e l'ambiente urbano in cui si inseriscono, prevedendo anche la periodica manutenzione e pulizia delle aree interdette."*

8) All'art. 6, comma 3, cancellare dalle parole: *"E' vietato svolgere"* fino alle parole *"e segnali mobili."* e sostituirle con il seguente testo: *"E' vietato intralciare il traffico svolgendo l'attività di*

procacciatore di clienti per l'esercizio dell'attività di autorimessa, in prossimità della stessa, nonché durante le operazioni che facilitano l'ingresso o l'uscita dei veicoli dalla suddetta."

9) All'art 7 comma 1 cancellare il testo: *"Il Comune tutela il decoro urbano e l'igiene pubblica quali presupposti indispensabili per consentire ad ognuno eguali condizioni di vivibilità, per assicurare l'armonia e il rispetto reciproco delle persone per migliorare il benessere e la qualità della vita"* e sostituirlo con il seguente: *"Il Comune tutela eguali condizioni di vivibilità, ed opera per assicurare l'armonia e il rispetto reciproco delle persone e per migliorare il benessere e la qualità della vita"*

10) All'art. 7, comma 2, lettera b) cancellare dalle parole: *"Rimuovere e/o fare uso..."* fino alle parole *"pubblica utilità;"* b) e sostituirlo con il seguente testo: *"b) rimuovere e/o danneggiare la segnaletica, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi, o comunque di pubblica utilità;"*

11) All'art. 7 comma 2 lettera g) cancellare l'intero testo.

12) All'art. 7 comma 2 lett. j) cancellare l'intero testo.

13) All'art. 8 comma 1 cancellare l'intero testo della lettera a) e sostituirlo con il seguente testo: *"a) far cadere o gettare mozziconi dei prodotti da fumo o gomme da masticare su aree pubbliche o aperte al pubblico, utilizzando a tale scopo gli appositi cestini gettacarte predisposti dal Comune in numero adeguato ai bisogni dei cittadini;"*

14) All'art. 9, comma 2, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: *"Per tali motivi, è vietata qualsiasi condotta ostativa alla fruibilità del patrimonio storico, archeologico, artistico e monumentale o che ne alteri, in qualche maniera, lo stato di conservazione."*

15) All'art. 9, comma 4, modificare il testo e sostituirlo con: *"È vietato assumere comportamenti generalmente irrispettosi del valore culturale riconosciuto dalla comunità dei monumenti, come sdraiarsi, ovvero stazionare, anche occasionalmente o temporaneamente, consumando cibi e/o bevande, ove presenti sui sagrati dei luoghi di culto, dei monumenti e in prossimità di palazzi ed edifici di interesse artistico-monumentale"*

16) All'art. 9, comma 5, cancellare l'intero testo della lettera a) e sostituirlo con il seguente testo: *"a) Attività ludiche (es. gioco del pallone) che generano disturbo alla sicurezza urbana e alla quiete pubblica nonché potenzialmente pregiudizievoli per la tutela del patrimonio artistico (pavimentazione, facciate di edifici);" "*

17) All'art. 9, comma 5, cancellare l'intero testo della lettera b) e sostituirlo con il seguente testo: *"b) accesso e transito a qualsiasi veicolo (ivi inclusi velocipedi), fatti salvi mezzi mobili autorizzati e quelli abilitati al trasporto di soggetti diversamente abili;"*

18) All'art. 9, comma 5, cancellare l'intero testo della lettera d) e sostituirlo con il seguente testo: *"d) accesso e transito a mezzi e/o carrelli per il trasporto di merci di peso non superiore ai 200 kg per mq non dotati di gomme pneumatiche;"*

19) All'art 10, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente:

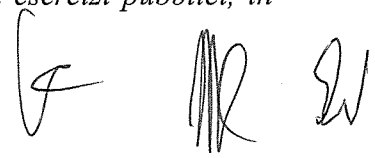
"Art 10 - Misure a tutela del decoro e della sicurezza urbana di particolari luoghi

1. Chiunque ponga in essere condotte, in particolare: ubriachezza; atti contrari alla pubblica decenza; esercizio abusivo del commercio o del parcheggio abusivo, che impediscano l'accessibilità e la fruizione delle aree interne delle Infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, è soggetto all'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto nelle forme e con le modalità previste dalla normativa indicata dall'art. 9 del d.l. n. 14/2017, convertito con modificazioni in legge n. 48/2017.

2. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma precedente è disposto, altresì, nei confronti di chi commette le suddette violazioni nelle aree individuate nell'Allegato 1 del presente Regolamento."

20) All'art. 12, comma 1, dopo la parola *mestiere* sostituire il segno della virgola con il punto e cancellare dalle parole *"avendo riguardo"* alla parola *"commesso."*

21) All'art. 12, comma 2, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo *"Nei limiti previsti dalla normativa vigente sull'impatto acustico, i gestori o i titolari di esercizi pubblici, in*



particolare di somministrazione e/o di intrattenimento e svago - anche se sotto forma di circoli privati o associazioni culturali - devono assicurare che i locali al chiuso nei quali si svolge l'attività, siano strutturati in modo tale che suoni e rumori non siano udibili all'esterno oltre i limiti di accettabilità come previsto dalla L. 447/1995 e decreti attuativi e dal Piano di Zonizzazione Acustico vigente."

22) All'art. 12, comma 3, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: *"Sono vietate tutte le emissioni rumorose nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tali da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, attraverso schiamazzi o l'uso ad eccessivo volume di impianti musicali o televisivi."*

23) All'art. 12, comma 4, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: *"Fatte salve le attività di spettacolo e/o manifestazioni temporanee - che necessitano di specifiche autorizzazioni - nelle piazze, strade o altri spazi pubblici è fatto divieto a chiunque l'utilizzo di strumenti di amplificazione, comunque alimentati, e l'utilizzo di strumenti di percussione. Questa disposizione si attua anche alla disciplina dell'Arte di Strada, fermo restando la possibilità di prevedere nel Regolamento per l'Arte di Strada nella Città di Napoli specifiche aree dove consentire l'utilizzo di amplificatori e/o percussioni."*

24) All'art. 12, comma 5, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: *"Fermo restando quanto previsto dal vigente Codice della Strada, l'emissione sonora generata da strumenti a bordo di veicoli non deve propagarsi, al di fuori dell'abitacolo dei veicoli stessi, oltre i limiti sonori massimi previsti dall'art. 350 del Regolamento di Attuazione del C.d.S."*

25) All'art. 12, comma 6, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: *"Le limitazioni di orario previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico per le manifestazioni aperte al pubblico non si applicano agli eventi organizzati dall'Amministrazione comunale, direttamente o tramite il supporto di organizzazioni private, in occasione della festività del Capodanno."*

26) All'art. 13 comma 4 cancellare il termine "contenitori" e sostituirlo con "bottiglie".

27) All'art. 13, comma 7 cancellare dopo le parole "provvedimenti finalizzati" il termine "al decoro"

28) All'art. 13, comma 11, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente: *nelle aree di cui all'Allegato 1, il Sindaco al fine di superare specifiche e ben localizzate situazioni in cui si determini una esigenza di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, con propria ordinanza non contingibile e urgente di cui al comma 7 bis, del citato art. 50, può disciplinare, relativamente agli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentare nonché di produzione artigianale di alimenti e dei chioschi alimentari su area pubblica cittadina, esclusi i pubblici esercizi di somministrazione relativamente al servizio ai tavoli, l'orario di chiusura, consentendo la riapertura delle attività, non prima delle ore 5.00 del mattino. In ogni caso, sono consentiti 30 (trenta) minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti e interni al locale stesso."*

29) All'art. 14, comma 1 e 2 cancellare l'intero testo.

30) All'art. 17 comma 1 Cancellare dopo la locuzione "sono tenuti alla pulizia" il termine "e al decoro"

31) All'art. 17, comma 3, cancellare dalle parole "I gestori di esercizi ..." fino alle parole "forma differenziata." E sostituirle con il seguente testo: *"I gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, circoli, associazioni e assimilati, sono tenuti a predisporre contenitori differenziati per il pubblico ed a conferire i rifiuti in forma differenziata."*

32) All'art. 19, comma 1, primo capoverso, cancellare la locuzione "pari al doppio del minimo edittale" e sostituirla con la parola "prevista".

33) All'art. 19, comma 3, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: *"La ripetizione, nel periodo di 12 (dodici) mesi, dalla data del primo accertamento, della violazione dei precetti di cui agli articoli del presente Regolamento può concorrere a configurare l'abuso del titolo previsto dagli artt. 9 e 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) ai fini della sospensione o della revoca dell'autorizzazione o dell'atto equivalente."*

34) All'art. 19 aggiungere il comma 4 recante il seguente testo: *"In particolare, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), per "abuso del titolo" (autorizzazione o regime autorizzatorio formatosi per segnalazione certificata di inizio attività S.C.I.A.), s'intende non solo l'uso del titolo per scopi diversi da quelli per i quali è previsto, ma anche la mera violazione delle modalità di svolgimento del servizio autorizzato, in dispregio delle prescrizioni contenute nella legislazione vigente e nelle altre fonti sub primarie, relativamente a:*

- vendita di alcolici a minori di 18 anni (L. n. 125/2001 e s.m.i.);
- vendita/somministrazione di alcolici a minori di 16 anni (art. 689 c.p.);
- esercizi pubblici muniti di licenza ex art. 86 TULPS e locali di spettacolo/intrattenimento che vendono o somministrano bevande alcoliche o superalcoliche dopo le ore 3:00 (d.l. n. 117/2007, come convertito dalla L. n. 160/2007);
- casi di violazione della normativa vigente sull'impatto acustico ai sensi della L. n. 447/1995, decreti attuativi e Piano Zonizzazione Acustico vigente."

35) All'art. 19 aggiungere il comma 5 recante il seguente testo: *"In presenza di una prima recidiva della violazione di legge o di regolamenti, accertata dagli organi di Polizia, che si configura come "abuso del titolo" ai sensi dei precedenti commi, l'ufficio competente al rilascio del titolo, oltre alle sanzioni stabilite dalle specifiche normative e, previa comunicazione dell'avvio del procedimento, dispone la sanzione della sospensione dell'attività a 7 (sette) giorni, alla seconda recidiva dispone la sanzione della sospensione dell'attività a 30 (trenta) giorni, alla terza recidiva dispone la sanzione della revoca del titolo."*

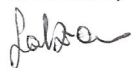
36) All' Allegato 1 inserire le seguenti strade: via Scarlatti, via Luca Giordano, via Toledo, via Cilella, via Conte di Ruvo.

37) all' allegato 1) della delibera in epigrafe, dopo le parole "....convertito con modificazione in L. 48/2017" aggiungere il segno di punteggiatura del "punto" nonché il seguente testo: *"Per aree si intendono le sottoindicate vie: strade e piazze."*

Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento:

- Maxi emendamento composto da n. 14 pagine ;
- Deliberazione di G.C. n. 214 del 17/06/2022 di proposta al Consiglio, composta da n.09 pagine, progressivamente numerate nonché di allegati, costituenti parte integrante della proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 26 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. L1043_004_001 e L1043_004_002

Il contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto, depositato presso la Segreteria del Consiglio.

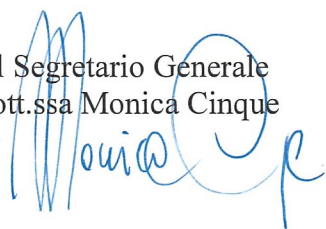


Il Dirigente
dott.ssa Enrichetta Barbati



Del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Segretario Generale
dott.ssa Monica Cinque



La Presidente del Consiglio comunale
dott.ssa Vincenza Amato



Deliberazione di C.C. n. 75 del 05/12/2022 composta da n. 24 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine n. 49 separatamente numerate.

Si attesta:

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 15/12/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.lgs. 267/2000).

Il Responsabile

Il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134, del D.lgs. 267/2000 è stato comunicato con nota PG/ del al:

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del Comma 3, art. 134 del D.lgs. 267/2000

Addi

25/12/2022

Il Dirigente del Servizio Segreteria
del Consiglio Comunale e Gruppo Consiliari

Il presente provvedimento viene assegnato ai servizi competenti attraverso l'applicativo e-grammata per le procedure attuative:

• DIPARTIMENTO SICUREZZA

COMANDANTE POLIZIA LOCALE

• ASSESSORATO ALLA

POLIZIA MUNICIPALE

E) ALLA LEGALITÀ

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. _____ pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della Deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del _____

☐ divenuta esecutiva in data _____;

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. _____ pagine progressivamente numerate:

- ☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente;
- ☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati.

Il Funzionario Responsabile

Addi

25.12.2022

Il Dirigente del Servizio Segreteria
del Consiglio Comunale e Gruppo Consiliari

Maxiemendamento sub emendato

- 1) All'art. 1, al primo comma, dopo le parole *"migliorare il livello della qualità della vita"* sostituire il segno del punto con una virgola nonché il seguente testo: *" , non dimenticando le numerose complessità e peculiarità, sociali, storiche ed economiche che coesistono all'interno della città, degli abitanti e del tessuto sociale del Comune di Napoli. "*
- 2) All'art. 1, comma 4, cancellare dalla parola *"per sicurezza urbana"* alle parole *"(del 5 agosto 2008)"* ed aggiungere il seguente testo: *"per "sicurezza urbana" si intende il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile";*
- cancellare il testo *"per "igiene e decoro urbano", la dignità dello spazio cittadino, soprattutto nelle sue parti di uso collettivo, la qualità sociale della città e la sua piena fruibilità"* e sostituirlo con il seguente *"per "igiene e decoro urbano", l'accesso e la fruizione consapevole dello spazio della città, nelle sue parti di uso collettivo, nei suoi beni comuni, nei suoi luoghi di rilevanza storici e monumentali, nei suoi servizi, con la possibilità per tutti i cittadini di poterne usufruire."*
- 3) All'art. 4, comma 1, cancellare l'intero testo della lettera b) e sostituirlo con il seguente testo: *"b) accendere fuochi sulla pubblica via o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico"*
- 4) All'art. 4, comma 1, cancellare l'intero testo della lettera g) e sostituirlo con il seguente: *"g) Produrre, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o meno, esalazioni moleste e maleodoranti verso luoghi pubblici o privati tali da alterare lo stato di benessere di una persona e causare malessere e disturbi."*
- 5) All'art. 4, comma 1, lettera h) sostituire l' avverbio *"convenientemente"* con il termine *"stabilmente"*.
- 6) All'art. 4, comma 1, lettera j) cancellare il seguente testo: *"(quali, ad esempio pulizia vetri e vendita merci)"*.
- 7) All'art. 5, cancellare dalla parola *"A tutela ..."* fino alla parola *"occupazione arbitraria."* E sostituirle con il seguente testo: *"A tutela dell'incolumità pubblica e privata gli immobili dismessi e/o inagibili devono essere resi inaccessibili mediante la realizzazione di opere stabili che non consentano la praticabilità dei luoghi e la disattivazione di tutte le utenze degli impianti. Eventuali installazioni di recinzioni prospicienti la pubblica via vanno realizzate con materiali e colori compatibili con il decoro e l'ambiente urbano in cui si inseriscono, prevedendo anche la periodica manutenzione e pulizia delle aree interdette."*
- 8) All'art. 6, comma 3, cancellare dalle parole: *"E' vietato svolgere"* fino alle parole *"e segnali mobili."* e sostituirle con il seguente testo: *"E' vietato intralciare il traffico svolgendo l'attività di procacciatore di clienti per l'esercizio dell'attività di autorimessa, in prossimità della stessa, nonché durante le operazioni che facilitano l'ingresso o l'uscita dei veicoli dalla suddetta."*
- 9) All'art 7 comma 1 cancellare il testo: *"Il Comune tutela il decoro urbano e l'igiene pubblica quali presupposti indispensabili per consentire ad ognuno eguali condizioni di vivibilità, per assicurare l'armonia e il rispetto reciproco delle persone per migliorare il benessere e la qualità della vita"* e sostituirlo con il seguente: *"Il Comune tutela eguali condizioni di vivibilità, ed opera per assicurare l'armonia e il rispetto reciproco delle persone e per migliorare il benessere e la qualità della vita"*
- 10) All'art. 7, comma 2, lettera b) cancellare dalle parole: *"Rimuovere e/o fare uso..."* fino alle parole *"pubblica utilità;"* b) e sostituirlo con il seguente testo: *"b) rimuovere e/o danneggiare la segnaletica, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi, o comunque di pubblica utilità;"*

- 11) All'art. 7 comma 2 lettera g) cancellare l'intero testo.
- 12) All'art. 7 comma 2 lett. j) cancellare l'intero testo.
- 13) All'art. 8 comma 1 cancellare l'intero testo della lettera a) e sostituirlo con il seguente testo:
"a) far cadere o gettare mozziconi dei prodotti da fumo o gomme da masticare su aree pubbliche o aperte al pubblico, utilizzando a tale scopo gli appositi cestini gettacarte predisposti dal Comune in numero adeguato ai bisogni dei cittadini;"
- 14) All'art. 9, comma 2, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: *"Per tali motivi, è vietata qualsiasi condotta ostativa alla fruibilità del patrimonio storico, archeologico, artistico e monumentale o che ne alteri, in qualche maniera, lo stato di conservazione."*
- 15) All'art. 9, comma 4, modificare il testo e sostituirlo con: *"È vietato assumere comportamenti generalmente irrispettosi del valore culturale riconosciuto dalla comunità dei monumenti, come sdraiarsi, ovvero stazionare, anche occasionalmente o temporaneamente, consumando cibi e/o bevande, ove presenti sui sagrati dei luoghi di culto, dei monumenti e in prossimità di palazzi ed edifici di interesse artistico-monumentale"*
- 16) All'art. 9, comma 5, cancellare l'intero testo della lettera a) e sostituirlo con il seguente testo:
"a) Attività ludiche (es. gioco del pallone) che generano disturbo alla sicurezza urbana e alla quiete pubblica nonché potenzialmente pregiudizievoli per la tutela del patrimonio artistico (pavimentazione, facciate di edifici);"
- 17) All'art. 9, comma 5, cancellare l'intero testo della lettera b) e sostituirlo con il seguente testo:
"b) accesso e transito a qualsiasi veicolo (ivi inclusi velocipedi), fatti salvi mezzi mobili autorizzati e quelli abilitati al trasporto di soggetti diversamente abili;"
- 18) All'art. 9, comma 5, cancellare l'intero testo della lettera d) e sostituirlo con il seguente testo:
"d) accesso e transito a mezzi e/o carrelli per il trasporto di merci di peso non superiore ai 200 kg per mq non dotati di gomme pneumatiche;"
- 19) All'art. 10, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente:
"Art 10 - Misure a tutela del decoro e della sicurezza urbana di particolari luoghi
1. Chiunque ponga in essere condotte, in particolare: ubriachezza; atti contrari alla pubblica decenza; esercizio abusivo del commercio o del parcheggio abusivo, che impediscano l'accessibilità e la fruizione delle aree interne delle Infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, è soggetto all'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto nelle forme e con le modalità previste dalla normativa indicata dall'art. 9 del d.l. n. 14/2017, convertito con modificazioni in legge n. 48/2017.
2. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma precedente è disposto, altresì, nei confronti di chi commette le suddette violazioni nelle aree individuate nell'Allegato 1 del presente Regolamento."
- 20) All'art. 12, comma 1, dopo la parola *mestiere* sostituire il segno della virgola con il punto e cancellare dalle parole *"avendo riguardo"* alla parola *"commesso."*
- 21) All'art. 12, comma 2, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo *"Nei limiti previsti dalla normativa vigente sull'impatto acustico, i gestori o i titolari di esercizi pubblici, in particolare di somministrazione e/o di intrattenimento e svago - anche se sotto forma di circoli privati o associazioni culturali - devono assicurare che i locali al chiuso nei quali si svolge l'attività, siano strutturati in modo tale che suoni e rumori non siano udibili all'esterno oltre i limiti di accettabilità come previsto dalla L. 447/1995 e decreti attuativi e dal Piano di Zonizzazione Acustico vigente."*
- 22) All'art. 12, comma 3, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: *"Sono vietate tutte le emissioni rumorose nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tali da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, attraverso schiamazzi o l'uso ad eccessivo volume di impianti musicali o televisivi."*
- 23) All'art. 12, comma 4, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: *"Fatte salve le attività di spettacolo e/o manifestazioni temporanee - che necessitano di specifiche autorizzazioni - nelle piazze, strade o altri spazi pubblici è fatto divieto a chiunque l'utilizzo di strumenti di*

amplificazione, comunque alimentati, e l'utilizzo di strumenti di percussione. Questa disposizione si attua anche alla disciplina dell'Arte di Strada, fermo restando la possibilità di prevedere nel Regolamento per l'Arte di Strada nella Città di Napoli specifiche aree dove consentire l'utilizzo di amplificatori e/o percussioni."

24) All'art. 12, comma 5, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: "Fermo restando quanto previsto dal vigente Codice della Strada, l'emissione sonora generata da strumenti a bordo di veicoli non deve propagarsi, al di fuori dell'abitacolo dei veicoli stessi, oltre i limiti sonori massimi previsti dall'art. 350 del Regolamento di Attuazione del C.d.S."

25) All'art. 12, comma 6, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: "Le limitazioni di orario previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico per le manifestazioni aperte al pubblico non si applicano agli eventi organizzati dall'Amministrazione comunale, direttamente o tramite il supporto di organizzazioni private, in occasione della festività del Capodanno."

26) All'art. 13 comma 4 cancellare il termine "contenitori" e sostituirlo con "bottiglie".

27) All' art 13, comma 7 cancellare dopo le parole "provvedimenti finalizzati" il termine "al decoro"

28) All'art. 13, comma 11, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente: *nelle aree di cui all'Allegato 1, il Sindaco al fine di superare specifiche e ben localizzate situazioni in cui si determini una esigenza di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, con propria ordinanza non contingibile e urgente di cui al comma 7 bis, del citato art. 50, può disciplinare, relativamente agli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentare nonché di produzione artigianale di alimenti e dei chioschi alimentari su area pubblica cittadina, esclusi i pubblici esercizi di somministrazione relativamente al servizio ai tavoli, l'orario di chiusura, consentendo la riapertura delle attività, non prima delle ore 5.00 del mattino. In ogni caso, sono consentiti 30 (trenta) minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti e interni al locale stesso.*

29) All'art. 14, comma 1 e 2 cancellare l'intero testo.

30) All' art 17 comma 1 Cancellare dopo la locuzione "sono tenuti alla pulizia" il termine "e al decoro"

31) All'art. 17, comma 3, cancellare dalle parole "I gestori di esercizi ..." fino alle parole "forma differenziata." E sostituirle con il seguente testo: "I gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, circoli, associazioni e assimilati, sono tenuti a predisporre contenitori differenziati per il pubblico ed a conferire i rifiuti in forma differenziata."

32) All'art. 19, comma 1, primo capoverso, cancellare la locuzione "pari al doppio del minimo edittale" e sostituirla con la parola "prevista".

33) All'art. 19, comma 3, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: "La ripetizione, nel periodo di 12 (dodici) mesi, dalla data del primo accertamento, della violazione dei precetti di cui agli articoli del presente Regolamento può concorrere a configurare l'abuso del titolo previsto dagli artt. 9 e 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) ai fini della sospensione o della revoca dell'autorizzazione o dell'atto equivalente."

34) All'art. 19 aggiungere il comma 4 recante il seguente testo: "In particolare, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), per "abuso del titolo" (autorizzazione o regime autorizzatorio formatosi per segnalazione certificata di inizio attività S.C.I.A.), s'intende non solo l'uso del titolo per scopi diversi da quelli per i quali è previsto, ma anche la mera violazione delle modalità di svolgimento del servizio autorizzato, in dispregio delle prescrizioni contenute nella legislazione vigente e nelle altre fonti sub primarie, relativamente a:

- vendita di alcolici a minori di 18 anni (L. n. 125/2001 e s.m.i.);
- vendita/somministrazione di alcolici a minori di 16 anni (art. 689 c.p.);
- esercizi pubblici muniti di licenza ex art. 86 TULPS e locali di spettacolo/intrattenimento che vendono o somministrano bevande alcoliche o superalcoliche dopo le ore 3:00 (d.l. n. 117/2007, come convertito dalla L. n. 160/2007);

- casi di violazione della normativa vigente sull'impatto acustico ai sensi della L. n. 447/1995, decreti attuativi e Piano Zonizzazione Acustico vigente."

35) All'art. 19 aggiungere il comma 5 recante il seguente testo: *"In presenza di una prima recidiva della violazione di legge o di regolamenti, accertata dagli organi di Polizia, che si configura come "abuso del titolo" ai sensi dei precedenti commi, l'ufficio competente al rilascio del titolo, oltre alle sanzioni stabilite dalle specifiche normative e, previa comunicazione dell'avvio del procedimento, dispone la sanzione della sospensione dell'attività a 7 (sette) giorni, alla seconda recidiva dispone la sanzione della sospensione dell'attività a 30 (trenta) giorni, alla terza recidiva dispone la sanzione della revoca del titolo."*

36) All' Allegato 1 inserire le seguenti strade: via Scarlatti, via Luca Giordano, via Toledo, via Cilella, via Conte di Ruvo.

37) all' allegato 1) della delibera in epigrafe, dopo le parole *"....convertito con modificazione in L. 48/2017"* aggiungere il segno di punteggiatura del "punto" nonché il seguente testo: *"Per aree si intendono le sottoindicate vie: strade e piazze."*



Consiglio Comunale

Al **Presidente del Consiglio**
dott.ssa Vincenza AMATO

e, p.c.

Al **Sindaco**
Prof. Gaetano MANFREDI

Al **Segretario Generale**
dott.ssa Monica CINQUE

Ai **Consiglieri Comunali**

Emendamento

Oggetto: emendamento alla “Proposta di maxiemendamento alla Delibera di giunta di proposta al Consiglio n. 2014 del 17/06/2022 – Adozione del regolamento di Polizia di Sicurezza Urbana”

Gentile Sig. Presidente, Gentili colleghe e colleghi del consiglio comunale

I Consiglieri comunali, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 43, comma 1, del d.lgs.vo n. 267/2000, formula mediante mozione la seguente proposta di decisione al consiglio comunale:

Premesso che:

- nella seduta odierna del Consiglio Comunale l'Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, dott. Antonio De Iesu, ha presentato un maxiemendamento alla “Delibera di giunta di proposta al Consiglio n. 2014 del 17/06/2022 – Adozione del regolamento di Polizia di Sicurezza Urbana”;

Considerata

- la necessità di modificare il “punto 28)”, del maxiemendamento sopra citato, che include nella chiusura anche esercizi funzionali all'accoglienza di cittadini e turisti e che non concorrono ad alimentare situazioni di disturbo al riposo notturno e alla quiete pubblica, così come previsto anche dalla proposta originaria approvata in giunta;

Si modifica:

testo originale: “11. ... nelle aree di cui all'Allegato 1, il Sindaco al fine di superare specifiche e ben localizzate situazioni in cui si determini una esigenza di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, con propria ordinanza non contigibile e urgente di cui al comma 7 bis. del citato art. 50,



COMUNE DI NAPOLI

puo' disciplinare, relativamente relativamente agli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentare nonché di produzione artigianale di alimenti e dei chioschi alimentari su area pubblica cittadina, l'orario di chiusura, consentendo la riapertura delle attività non prima delle ore 05:00 del mattino. In ogni caso, sono consentiti 30 (trenta) minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti e interni al locale stesso."

con nuovo testo: "11. ... nelle aree di cui all'Allegato 1, il Sindaco al fine di superare specifiche e ben localizzate situazioni in cui si determini una esigenza di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, con propria ordinanza non contingibile e urgente di cui al comma 7 bis. del citato art. 50, puo' disciplinare, relativamente relativamente agli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentare nonché di produzione artigianale di alimenti e dei chioschi alimentari su area pubblica cittadina, esclusi i pubblici esercizi di somministrazione relativamente al servizio ai tavoli, l'orario di chiusura, consentendo la riapertura delle attività non prima delle ore 05:00 del mattino. In ogni caso, sono consentiti 30 (trenta) minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti e interni al locale stesso."

Napoli, lì 5 dicembre 2022

I CONSIGLIERI

Enrica Luchini (IPF)

Paolo Esposito (PD)

Parere favorevole
non vi sono elementi
di contrasto con le
normative vigenti -
Ch. Esposito



Consiglio Comunale

Al **Presidente del Consiglio**
dott.ssa Vincenza AMATO

e, p.c.

Al **Sindaco**
Prof. Gaetano MANFREDI

Al **Segretario Generale**
dott.ssa Monica CINQUE

Ai **Consiglieri Comunali**

Emendamento

Oggetto: emendamento alla “Proposta di maxi emendamento alla Delibera di giunta di proposta al Consiglio n. 2014 del 17/06/2022 – Adozione del regolamento di Polizia di Sicurezza Urbana”

Gentile Sig. Presidente, Gentili colleghe e colleghi del consiglio comunale

I Consiglieri comunali, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 43, comma 1, del d.lgs.vo n. 267/2000, formula mediante mozione la seguente proposta di decisione al consiglio comunale:

Premesso che:

- nella seduta odierna del Consiglio Comunale l'Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, dott. Antonio De Iesu, ha presentato un maxi emendamento alla “Delibera di giunta di proposta al Consiglio n. 2014 del 17/06/2022 – Adozione del regolamento di Polizia di Sicurezza Urbana”;

Considerata

- la necessità di eliminare il “punto 29)” che chiede l'eliminazione di alcune parole dal testo originale ritenute, invece, necessarie;

Si elimina l'intero periodo del punto 29).

Napoli, li 5 dicembre 2022

*Perere favorevole
non vi sono
contrasti con
vigente
elementi di
la normativa
Enrico*

I CONSIGLIERI

Giovanni Sorrentino (IPF)
Enrico (PD)



4

COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

del 5 dicembre 2022

PROPOSTA DI SUBEMENDAMENTO AL MAXIEMENDAMENTO

ALLA DELIBERA DI GIUNTA DI PROPOSTA AL CONSIGLIO N. 214 del 17.06.2022

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA

PREMESSO CHE:

I.- Con la delibera di giunta indicata in epigrafe, l'Amministrazione ha proposto l'adozione del regolamento di Polizia di Sicurezza Urbana;

II.- L'articolato normativo di cui alla proposta al consiglio ha subito una rielaborazione nelle commissioni consiliari di Polizia Municipale ed Attività Produttive, che ha consentito di enucleare un testo normativo più aderente alle esigenze di tutela dei cittadini tutti imprenditori e residenti;

III.- occorre individuare strategie volte alla riduzione degli assembramenti che purtroppo si formano durante le notti della movida napoletana, con grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e facendo tesoro delle esperienze già maturate in molte città europee come Madrid, Barcellona, Parigi e Londra;

IV.- occorre evitare che si creino disparità di trattamento tra operatori commerciali e si dia una disciplina uniforme per aree urbane.

Letto il regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, allegato alla delibera di proposta al Consiglio in epigrafe nonché il maxiemendamento proposto dall'amministrazione, a mente dell'art. 44 del vigente Regolamento Consiliare si propone l'adozione del seguente subemendamento al testo del Maxiemendamento al Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana:

Dopo il punto 37, aggiungere il punto 38, all'allegato 1) della delibera in epigrafe, dopo le parole "... convertito con modificazioni in L. n. 48/2017", aggiungere il segno di punteggiatura del "punto" nonché il seguente testo: "Per aree si intendono le sottoindicate vie, strade e piazze nonché quelle adiacenti, parallele ed interse-
canti".

GRUPPO MANFREDI SINDACO

Eulvio Fucito

Gennaro Esposito

Sergio Colella

Walter Savarese di NT121

Luigi Musto

Gennaro Demetrio Papais

*Per aree favorevoli
non vi sono element:
di contrasto con la
normativa vigente
in toto*

76/2022/877833
del 02/12/2022



Assessorato alla Polizia Municipale e alla Legalità

Q. a. Lepore
Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

del 5 dicembre 2022

PROPOSTA DI MAXIEMENDAMENTO

ALLA DELIBERA DI GIUNTA DI PROPOSTA AL CONSIGLIO N. 214 del 17.06.2022

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA DI SICUREZZA URBANA

PREMESSO CHE:

I.- Con la delibera di giunta indicata in epigrafe, l'Amministrazione ha proposto l'adozione del regolamento di Polizia di Sicurezza Urbana;

II.- L'articolato normativo di cui alla proposta al consiglio ha subito una rielaborazione nelle commissioni consiliari di Polizia Municipale ed Attività Produttive, che ha consentito di enucleare un testo normativo più aderente alle esigenze di tutela dei cittadini tutti imprenditori e residenti;

III.- Al fine di semplificare il lavoro di rielaborazione di alcune parti del Regolamento in oggetto si è giunti all'accordo, d'intesa con il Presidente della Commissione Polizia Municipale e Legalità, Dott. Pasquale Esposito, di redigere un unico maxiemendamento che integri la proposta della Giunta Comunale, facendo tesoro delle indicazioni pervenute dagli assessorati competenti e delle indicazioni pervenute da associazioni imprenditoriali e dai comitati cittadini;

Letto il regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, allegato alla delibera di proposta al Consiglio in epigrafe ed avendo acquisito il parere degli assessorati competenti, a mente dell'art. 44 del vigente Regolamento Consiliare si propone l'adozione dei seguenti emendamenti al testo del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana allegato alla delibera n. 214 del 17.06.2022:

1) All'art. 1, al primo comma, dopo le parole "migliorare il livello della qualità della vita" sostituire il segno del punto con una virgola nonché il seguente testo: ", non dimenticando le numerose complessità e peculiarità, sociali, storiche ed economiche che coesistono all'interno della città, degli abitanti e del tessuto sociale del Comune di Napoli."

Assessorato alla Polizia Municipale e alla Legalità

- 2) All'art. 1, comma 4, cancellare dalla parola "per sicurezza urbana" alle parole ""del 5 agosto 2008)" ed aggiungere il seguente testo: "per "sicurezza urbana" si intende il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile";
- cancellare il testo "per "igiene e decoro urbano", la dignità dello spazio cittadino, soprattutto nelle sue parti di uso collettivo, la qualità sociale della città e la sua piena fruibilità" e sostituirlo con il seguente "per "igiene e decoro urbano", l'accesso e la fruizione consapevole dello spazio della città, nelle sue parti di uso collettivo, nei suoi beni comuni, nei suoi luoghi di rilevanza storici e monumentali, nei suoi servizi, con la possibilità per tutti i cittadini di poterne usufruire."
- 3) All'art. 4, comma 1, cancellare l'intero testo della lettera b) e sostituirlo con il seguente testo: "b) accendere fuochi sulla pubblica via o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico"
- 4) All'art. 4, comma 1, cancellare l'intero testo della lettera g) e sostituirlo con il seguente: "g) Produrre, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o meno, esalazioni moleste e maleodoranti verso luoghi pubblici o privati tali da alterare lo stato di benessere di una persona e causare malessere e disturbi."
- 5) All'art. 4, comma 1, lettera h) sostituire l'avverbio "convenientemente" con il termine "stabilmente".
- 6) All'art. 4, comma 1, lettera j) cancellare il seguente testo: "(quali, ad esempio pulizia vetri e vendita merci)".
- 7) All'art. 5, cancellare dalla parola "A tutela ..." fino alla parola "occupazione arbitraria." E sostituirle con il seguente testo: "A tutela dell'incolumità pubblica e privata gli immobili dismessi e/o inagibili devono essere resi inaccessibili mediante la realizzazione di opere stabili che non consentano la praticabilità dei luoghi e la disattivazione di tutte le utenze degli impianti. Eventuali installazioni di recinzioni prospicienti la pubblica via vanno realizzate con materiali e colori compatibili con il decoro e l'ambiente urbano in cui si inseriscono, prevedendo anche la periodica manutenzione e pulizia delle aree interdette."
- 8) All'art. 6, comma 3, cancellare dalle parole: "E' vietato svolgere" fino alle parole "e segnali mobili." e sostituirle con il seguente testo: "E' vietato intralciare il traffico svolgendo l'attività di procacciatore di clienti per l'esercizio dell'attività di autorimessa, in prossimità della stessa, nonché durante le operazioni che facilitano l'ingresso o l'uscita dei veicoli dalla suddetta."



Assessorato alla Polizia Municipale e alla Legalità

9) All'art 7 comma 1 cancellare il testo: *"Il Comune tutela il decoro urbano e l'igiene pubblica quali presupposti indispensabili per consentire ad ognuno eguali condizioni di vivibilità, per assicurare l'armonia e il rispetto reciproco delle persone per migliorare il benessere e la qualità della vita"* e sostituirlo con il seguente: *"Il Comune tutela eguali condizioni di vivibilità, ed opera per assicurare l'armonia e il rispetto reciproco delle persone e per migliorare il benessere e la qualità della vita"*

10) All'art. 7, comma 2, lettera b) cancellare dalle parole: *"Rimuovere e/o fare uso..."* fino alle parole *"pubblica utilità;"* b) e sostituirlo con il seguente testo: *"b) rimuovere e/o danneggiare la segnaletica, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi, o comunque di pubblica utilità;"*

11) All'art. 7 comma 2 lettera g) cancellare l'intero testo.

12) All'art. 7 comma 2 lett. j) cancellare l'intero testo.

13) All'art. 8 comma 1 cancellare l'intero testo della lettera a) e sostituirlo con il seguente testo: *"a) far cadere o gettare mozziconi dei prodotti da fumo o gomme da masticare su aree pubbliche o aperte al pubblico, utilizzando a tale scopo gli appositi cestini gettacarte predisposti dal Comune in numero adeguato ai bisogni dei cittadini;"*

14) All'art. 9, comma 2, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: *"Per tali motivi, è vietata qualsiasi condotta ostativa alla fruibilità del patrimonio storico, archeologico, artistico e monumentale o che ne alteri, in qualche maniera, lo stato di conservazione."*

15) All'art. 9, comma 4, modificare il testo e sostituirlo con: *"È vietato assumere comportamenti generalmente irrispettosi del valore culturale riconosciuto dalla comunità dei monumenti, come sdraiarsi, ovvero stazionare, anche occasionalmente o temporaneamente, consumando cibi e/o bevande, ove presenti sui sagrati dei luoghi di culto, dei monumenti e in prossimità di palazzi ed edifici di interesse artistico-monumentale"*

16) All'art. 9, comma 5, cancellare l'intero testo della lettera a) e sostituirlo con il seguente testo: *"a) Attività ludiche (es. gioco del pallone) che generano disturbo alla sicurezza urbana e alla quiete pubblica nonché potenzialmente pregiudizievoli per la tutela del patrimonio artistico (pavimentazione, facciate di edifici);"*

17) All'art. 9, comma 5, cancellare l'intero testo della lettera b) e sostituirlo con il seguente testo: *"b) accesso e transito a qualsiasi veicolo (ivi inclusi velocipedi), fatti salvi mezzi mobili autorizzati e quelli abilitati al trasporto di soggetti diversamente abili;"*



Assessorato alla Polizia Municipale e alla Legalità

18) All'art. 9, comma 5, cancellare l'intero testo della lettera d) e sostituirlo con il seguente testo: "d) accesso e transito a mezzi e/o carrelli per il trasporto di merci di peso non superiore ai 200 kg per mq non dotati di gomme pneumatiche;"

19) All' art 10, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente:

"Art 10 - Misure a tutela del decoro e della sicurezza urbana di particolari luoghi

1. Chiunque ponga in essere condotte, in particolare: ubriachezza; atti contrari alla pubblica decenza; esercizio abusivo del commercio o del parcheggio abusivo, che impediscano l'accessibilità e la fruizione delle aree interne delle Infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, è soggetto all'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto nelle forme e con le modalità previste dalla normativa indicata dall'art. 9 del d.l. n. 14/2017, convertito con modificazioni in legge n. 48/2017.

2. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma precedente è disposto, altresì, nei confronti di chi commette le suddette violazioni nelle aree individuate nell'Allegato 1 del presente Regolamento."

20) All'art. 12, comma 1, dopo la parola mestiere sostituire il segno della virgola con il punto e cancellare dalle parole "avendo riguardo" alla parola "commesso."

21) All'art. 12, comma 2, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo "Nei limiti previsti dalla normativa vigente sull'impatto acustico, i gestori o i titolari di esercizi pubblici, in particolare di somministrazione e/o di intrattenimento e svago - anche se sotto forma di circoli privati o associazioni culturali - devono assicurare che i locali al chiuso nei quali si svolge l'attività, siano strutturati in modo tale che suoni e rumori non siano udibili all'esterno oltre i limiti di accettabilità come previsto dalla L. 447/1995 e decreti attuativi e dal Piano di Zonizzazione Acustico vigente."

22) All'art. 12, comma 3, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: "Sono vietate tutte le emissioni rumorose nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tali da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, attraverso schiamazzi o l'uso ad eccessivo volume di impianti musicali o televisivi."

23) All'art. 12, comma 4, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: "Fatte salve le attività di spettacolo e/o manifestazioni temporanee - che necessitano di specifiche autorizzazioni - nelle piazze, strade o altri spazi pubblici è fatto divieto a chiunque l'utilizzo di strumenti di amplificazione, comunque alimentati, e l'utilizzo di strumenti di percussione. Questa disposizione si attua anche alla disciplina dell'Arte di Strada, fermo restando la possibilità di prevedere nel Regolamento per l'Arte di Strada nella Città di Napoli specifiche aree dove consentire l'utilizzo di amplificatori e/o percussioni."



Assessorato alla Polizia Municipale e alla Legalità

24) All'art. 12, comma 5, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: *"Fermo restando quanto previsto dal vigente Codice della Strada, l'emissione sonora generata da strumenti a bordo di veicoli non deve propagarsi, al di fuori dell'abitacolo dei veicoli stessi, oltre i limiti sonori massimi previsti dall'art. 350 del Regolamento di Attuazione del C.d.S."*

25) All'art. 12, comma 6, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: *"Le limitazioni di orario previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico per le manifestazioni aperte al pubblico non si applicano agli eventi organizzati dall'Amministrazione comunale, direttamente o tramite il supporto di organizzazioni private, in occasione della festività del Capodanno."*

26) All'art. 13 comma 4 cancellare il termine "contenitori" e sostituirlo con "bottiglie".

27) All' art 13, comma 7 cancellare dopo le parole *"provvedimenti finalizzati"* il termine *"al decoro"*

28) All'art. 13, comma 11, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: *"nelle aree di cui all'Allegato 1, il Sindaco al fine di superare specifiche e ben localizzate situazioni in cui si determini una esigenza di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, con propria ordinanza non contingibile e urgente di cui al comma 7 bis, del citato art. 50, può disciplinare, relativamente agli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentare nonché di produzione artigianale di alimenti e dei chioschi alimentari su area pubblica cittadina, l'orario di chiusura, consentendo la riapertura delle attività, non prima delle ore 5.00 del mattino. In ogni caso, sono consentiti 30 (trenta) minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti e interni al locale stesso."*

29) All'art. 13, comma 12, cancellare dalle parole *"prima del termine"* fino a *"non superiore a trenta giorni"*

30) All'art. 14, comma 1 e 2 cancellare l'intero testo.

31) All' art 17 comma 1 Cancellare dopo la locuzione *"sono tenuti alla pulizia"* il termine *"e al decoro"*

32) All'art. 17, comma 3, cancellare dalle parole *"I gestori di esercizi ..."* fino alle parole *"forma differenziata."* E sostituirle con il seguente testo: *"I gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, circoli, associazioni e assimilati, sono tenuti a predisporre contenitori differenziati per il pubblico ed a conferire i rifiuti in forma differenziata."*

33) All'art. 19, comma 1, primo capoverso, cancellare la locuzione *"pari al doppio del minimo edittale"* e sostituirla con la parola *"prevista"*.

34) All'art. 19, comma 3, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: *"La ripetizione, nel periodo di 12 (dodici) mesi, dalla data del primo accertamento, della violazione dei precetti di cui agli articoli del presente Regolamento può concorrere a*

Assessorato alla Polizia Municipale e alla Legalità

configurare l'abuso del titolo previsto dagli artt. 9 e 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) ai fini della sospensione o della revoca dell'autorizzazione o dell'atto equivalente."

35) All'art. 19 aggiungere il comma 4 recante il seguente testo: "In particolare, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), per "abuso del titolo" (autorizzazione o regime autorizzatorio formatosi per segnalazione certificata di inizio attività S.C.I.A.), s'intende non solo l'uso del titolo per scopi diversi da quelli per i quali è previsto, ma anche la mera violazione delle modalità di svolgimento del servizio autorizzato, in dispregio delle prescrizioni contenute nella legislazione vigente e nelle altre fonti sub primarie, relativamente a:

- vendita di alcolici a minori di 18 anni (L. n. 125/2001 e s.m.i.);
- vendita/somministrazione di alcolici a minori di 16 anni (art. 689 c.p.);
- esercizi pubblici muniti di licenza ex art. 86 TULPS e locali di spettacolo/intrattenimento che vendono o somministrano bevande alcoliche o superalcoliche dopo le ore 3:00 (d.l. n. 117/2007, come convertito dalla L. n. 160/2007);
- casi di violazione della normativa vigente sull'impatto acustico ai sensi della L. n. 447/1995, decreti attuativi e Piano Zonizzazione Acustico vigente."

36) All'art. 19 aggiungere il comma 5 recante il seguente testo: "In presenza di una prima recidiva della violazione di legge o di regolamenti, accertata dagli organi di Polizia, che si configura come "abuso del titolo" ai sensi dei precedenti commi, l'ufficio competente al rilascio del titolo, oltre alle sanzioni stabilite dalle specifiche normative e, previa comunicazione dell'avvio del procedimento, dispone la sanzione della sospensione dell'attività a 7 (sette) giorni, alla seconda recidiva dispone la sanzione della sospensione dell'attività a 30 (trenta) giorni, alla terza recidiva dispone la sanzione della revoca del titolo."

37) All' Allegato 1 inserire le seguenti strade: via Scarlatti, via Luca Giordano, via Toledo, via Cilea, via Conte di Ruvo.

Il proponente:

Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità

Antonio De Iesu

Per via Favorevole
[Signature]

PRESIDENTE COMMISSIONE
POLIZIA MUNICIPALE - LEGALITÀ

[Signature]

*Relativamente
ai punti 35) e 36)
si esprime
per favore
M. De Iesu*



COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Mod_fdc_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: **DIPARTIMENTO SICUREZZA -
COMANDANTE POLIZIA LOCALE**

SERVIZIO: **POLIZIA LOCALE**

Proposta al Consiglio

ASSESSORATO: **ALLA POLIZIA MUNICIPALE E ALLA LEGALITÀ**

SG: 229 del 17/06/2022

DGC: 240 del 17/06/2022

Cod. allegati: L 1043_004

Proposta di deliberazione prot. n° 4

del 17/06/2022

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 214

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO: Adozione del Regolamento di Polizia di Sicurezza Urbana.

Il giorno 17/06/2022, nella residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Dieci Amministratori in carica:

SINDACO:

P A

Gaetano MANFREDI

✓	
---	--

ASSESSORI:

P A

Maria FILIPPONE

	✓
--	---

(Vicesindaco)

Paolo MANCUSO

✓	
---	--

Pier Paolo BARETTA

	✓
--	---

Antonio DE IESU

✓	
---	--

Teresa ARMATO

✓	
---	--

Edoardo COSENZA

✓	
---	--

P A

Vincenzo SANTAGADA

✓	
---	--

Laura LIETO

✓	
---	--

Emanuela FERRANTE

✓	
---	--

Luca TRAPANESE

✓	
---	--

Chiara MARCIANI

✓	
---	--

Assume la Presidenza: *Sindaco Gaetano Manfredi*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità dott. Antonio De Iesu

Premesso che

- i cittadini percepiscono la sicurezza come un diritto primario e lo ritengono una componente indispensabile della qualità della propria vita;
- la normativa sulla sicurezza urbana promanata a partire dal 2017 definisce come tale il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione delle aree, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono, anche con azioni integrate, insieme allo Stato, alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano anche gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;
- con tale normativa è stata delineata una strategia d'intervento complessiva che mette le città e i cittadini al centro delle politiche di sicurezza quale bene primario da garantire in via prioritaria per assicurare lo sviluppo sociale ed economico del territorio e un'adeguata qualità della vita della Collettività;
- l'accordo della Conferenza Unificata Stato – città ed autonomie locali ha sancito quelle che sono le *"Linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana"* demandando anche a successivi patti locali tra Istituzioni, la promozione e l'attuazione di un sistema partecipato e integrato;
- il 20 gennaio 2022, alla presenza del Ministro dell' Interno Luciana Lamorgese è stato sottoscritto l' *"Accordo per la promozione e l'attuazione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata e per lo sviluppo della Città di Napoli"*, dal Presidente della Regione Campania, dal Prefetto di Napoli e dal Sindaco di Napoli, patto che nella parte inerente la individuazione e regolamentazione delle aree urbane da sottoporre a particolare tutela e misure di prevenzione, fa espresso richiamo al *"Regolamento di Sicurezza Urbana"* dell' Ente;
- con riferimento all' art. 10 di detto Accordo, denominato *"Ordinanze sindacali e regolamentazione orari di chiusura di esercizi pubblici di intrattenimento notturno"*, valutato che la Città di Napoli, anche in concomitanza del progressivo venir meno delle restrizioni legate all'emergenza epidemiologica, è interessata da una forte recrudescenza del fenomeno della movida che si è tradotto in ripetuti episodi di disturbo della quiete pubblica e vandalismo, nonché in gravi forme di delinquenza (cd *"mala movida"*), è stata adottata – per le aree in essa individuate- l' Ordinanza Sindacale n. 59 del 15/02/2022 con decorrenza dal 17 febbraio 2022 e per la durata di mesi quattro ai fini della tutela della sicurezza e vivibilità;

Ritenuto che

- è necessario dotare l'Ente di uno strumento ordinario che abbia la finalità di dotare norme di comportamento tese a promuovere la cultura della legalità, lo spirito di comunità, la solidarietà e lo sviluppo della coscienza civile e che mirino a garantire la sicurezza urbana, la vivibilità e il decoro della Città oltre che contrastare le forme diffuse di degrado sociale, al fine di promuovere un'ordinata e civile convivenza, migliorando il livello della qualità della vita;
- lo strumento, denominato *"Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana"* è scaturito da una serie di confronti ed interlocuzioni tra i diversi Servizi dell'Amministrazione, coordinati dall' Assessore alla Legalità e alla Polizia Locale, e ha lo scopo di disciplinare i diversi comportamenti nelle materie

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

elencate dalla normativa sulla sicurezza promanata nel tempo, come meglio specificato nella relazione illustrativa allegata come parte integrante al presente atto;

Visto:

- la Legge 1° aprile 1981, n° 121, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”;
- la Legge 7 marzo 1986, n° 65, la quale fissa i lineamenti fondamentali dell’assetto ordinamentale e organizzativo della Polizia Locale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
- la Legge 15 luglio 2009, n° 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”;
- le linee strategiche per il controllo coordinato del territorio, diramate dal Ministero dell’Interno il 30 aprile 2015, e successive disposizioni integrative, con le quali, rilevata una diretta correlazione tra disagio sociale, degrado dei comportamenti e fenomeni di maggiore pericolosità ed allarme, si prende atto della necessità di adottare nuove strategie di intervento attraverso i Piani di Controllo Coordinato del Territorio, nonché “l’azione congiunta di più livelli di governo per le iniziative da intraprendere, con un rafforzamento della collaborazione tra Amministrazioni centrali, istituzioni locali e società civile che, nel rispetto delle relative competenze, responsabilità e ruoli, dia vita sul territorio ad un processo di partecipazione alla gestione della sicurezza, nel convincimento che la materia richieda misure diversificate a seconda dei differenti contesti di riferimento”, nel quadro di una sicurezza più integrata e partecipata;
- il Decreto Legge del 20 febbraio 2017, n° 14, convertito in Legge 18 aprile 2017, n° 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” e, segnatamente, il primo comma dell’art. 5 secondo cui “con appositi patti sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco (...) possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana (...)” in coerenza con le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata;
- la circolare del Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. n° 558/SICPART/422.2/47/316370 dell’8 giugno 2017, avente ad oggetto “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana. Forza di intervento rapido”;
- le linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana, di cui all’art. 5 del già citato Decreto Legge 20 febbraio 2017, n° 14, adottate in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie locali in data 26 luglio 2018;
- le “Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata”, approvate il 24 gennaio 2018;

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine.....26..... progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell’archivio informatico dell’Ente, repertoriati con il n. L1043_004_001 e L1043_004_002 :

- L1043_004_001: Relazione Illustrativa;
- L1043_004_002: Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana.;

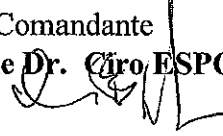
Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Il Comandante

Generale Dr. **Ciro ESPOSITO**



Con voti UNANIMI,

DELIBERA

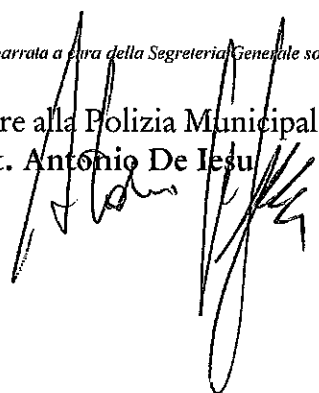
Proporre al Consiglio Comunale:

1. Approvare l'allegato Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana unitamente alla Relazione illustrativa, che risulterà parte integrante del presente provvedimento.

☐ (**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

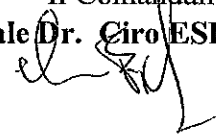
L'Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità
dott. Antonio De Iesu



Il Dirigente del Servizio

Il Comandante

Generale Dr. **Ciro ESPOSITO**



Il Segretario Generale
Dr.ssa **Monica Cinque**





COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N.4 DEL 17.06.2022, AVENTE AD OGGETTO: **PROPOSTA AL CONSIGLIO:
ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA**

Il Dirigente del Servizio esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE.....

.....

.....

.....

.....

Addi,

IL DIRIGENTE

.....

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il ..17/06/2022... e protocollata con il n...062/2022/240...;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....

.....

.....

.....

.....

Addi, 17/6/22

IL RAGIONIERE GENERALE

.....



*Dipartimento Ragioneria Generale
Servizio Gestione Bilancio*

**Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 .
Proposta al Consiglio n. 4 del 17.06.2022 DGC/2021/240 del 17.06.2022. Servizio Polizia
Locale**

Il provvedimento in esame propone al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana unitamente alla Relazione Illustrativa.

La proposta non comporta, allo stato, riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione finanziaria o sul Patrimonio dell'Ente, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Napoli, 17.06.2022

Il Ragioniere Generale
dott. ssa Claudia Gargiulo

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in oggetto, si intende proporre al Consiglio comunale di approvare il Regolamento di polizia e sicurezza urbana.

Al provvedimento è allegata una relazione nella quale sono, fra l'altro, sinteticamente illustrate le principali norme contenute nel testo regolamentare.

La proposta di deliberazione è corredata del favorevole parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, ma non del parere di regolarità contabile in quanto il Ragioniere Generale ha dichiarato che *“La proposta non comporta, allo stato, riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione finanziaria o sul Patrimonio dell'Ente, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile.”*.

Il testo regolamentare che si propone di approvare ha un contenuto composito in quanto detta norme incidenti su diversi aspetti attinenti alla polizia ed alla sicurezza urbana intese nella loro accezione più ampia, in linea con la nozione di sicurezza data dall'art. 4 del D.L. n. 14/2017, laddove *“si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città”*.

Vengono, quindi, proposte disposizioni in materia di pubblica incolumità, igiene, decoro urbano e tutela dell'ambiente, nonché in materia di quiete pubblica e tranquillità delle persone e, infine, di sicurezza urbana e decoro nello svolgimento delle attività commerciali e artigianali.

All'articolato è allegato l'*Elenco delle aree alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni in L. n. 48/2017*. L'approvazione di tale elenco costituisce esercizio della facoltà concessa ai Comuni dall'art. 9, comma 3, del citato D.L. 14/2017, in cui si dispone che *“i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo”*: sanzioni pecuniarie e provvedimento di allontanamento (cd. daspo urbano).

L'Amministrazione comunale è già dotata di un proprio Regolamento di polizia urbana; in proposito, va rilevato che alcuni contenuti di tale disciplina trovano una nuova disciplina nel testo proposto o, comunque, sono stati in esso ricondotti in quanto compatibili. Si evidenzia che nel Regolamento di cui si propone l'approvazione si prevede che *“Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, continuano ad avere efficacia le disposizioni del previgente Regolamento comunale di Polizia Urbana.”*. Gli aspetti che non sono stati oggetto di nuova disciplina regolamentare risultano sinteticamente indicati nella relazione illustrativa allegata alla proposta.

La potestà regolamentare in materia di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti è conferita ai Comuni dall'art. 50, comma 7 ter, del D. Lgs. 267/2000, con riferimento alle materie di cui al comma 5, secondo periodo: *“interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti”*. Si ricorda, altresì, che l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 attribuisce al Consiglio comunale l'espressione di indirizzi in materia di orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi.



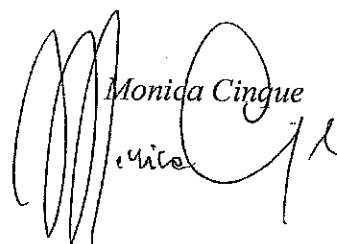
E' posta all'ordine del giorno della seduta di Giunta anche la proposta di deliberazione SG 225, con cui si propone al Consiglio comunale di approvare il *“Regolamento per la serena e civile convivenza tra la cittadinanza e le attività commerciali, di pubblici esercizi e di svago nelle aree private e pubbliche”*, avente la finalità *“di tutelare, oltre la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale e la qualità della vita dei cittadini, nel contemperamento di tali interessi pubblici con il diritto all'iniziativa commerciale ed imprenditoriale privata e dell'occupazione lavorativa da essa indotta”*. Nel perseguimento di tale finalità, il testo regolamentare detta, fra l'altro, norme in materia di controllo del territorio e tutela della vivibilità.

Spettano all'Organo deliberante le valutazioni e le determinazioni conclusive, tenuto conto che la potestà regolamentare é tipica espressione dell'attività di governo dell'Ente, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D. Lgs. 267/2000, in cui si sancisce l'autonomia regolamentare degli enti locali *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto”*, e dal successivo articolo 42, che ne attribuisce la competenza generale al Consiglio comunale, che la esercita nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione.

VISTO:
Il Sindaco



Monica Cinque
Vice



Deliberazione di Proposta al Consiglio n.214.... del 17/6/22 composta da n.9.... pagine progressivamente numerate;



nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 17.6.22 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario Responsabile

ITER SUCCESSIVO

- ☐ Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data
- ☐ Deliberazione decaduta
- ☐ Altro

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. del

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile

Nuovo Regolamento di polizia e sicurezza urbana

Relazione illustrativa

La redazione del presente testo regolamentare è stata svolta nell'ambito dell'attività di revisione ed aggiornamento dei testi regolamentari vigenti. Fra i regolamenti più abbisognevole di una completa revisione, emerge con evidenza il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di C.C. n. 46/2001, in considerazione delle innovazioni normative intervenute e del mutato contesto socio-economico, che ha visto l'insorgere di nuovi fenomeni sociali che richiedono norme regolamentari aggiornate, idonee a garantire la sicurezza e la vivibilità ed a preservare e promuovere il decoro urbano.

Il vigente Regolamento di polizia urbana, che si propone al Consiglio comunale di abrogare all'atto dell'approvazione del nuovo, ha un contenuto complesso e disomogeneo. Tale testo è, infatti, articolato in diversi titoli, rispettivamente denominati “*Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano*” (recante norme in materia di sicurezza e igiene ambientale, salvaguardia ambientale, salvaguardia del verde), “*Occupazione di aree e spazi pubblici*” (per manifestazioni, spettacoli viaggianti, elementi di arredo, strutture pubblicitarie, lavori di pubblica utilità, attività di riparazione dei veicoli, traslochi, raccolta di firme, attività commerciali, ecc.), “*Tutela della quiete pubblica e privata*” (recante norme in materia di disturbo acustico ambientale cagionato dall'esercizio di arti e mestieri nonché da attività di spettacolo), “*Mantenimento, protezione e tutela degli animali*” domestici e dei circhi e “*Norme particolari per gli esercizi pubblici*” (con riferimento all'esposizione dei prezzi e alla fruizione dei servizi igienici degli stessi).

La compresenza in un unico testo normativo di norme attinenti a settori diversi dell'Amministrazione e ad aspetti così diversi della vita cittadina ne rende non agevole il rinvenimento e la conoscenza e, conseguenzialmente, l'applicazione da parte dei cittadini e degli operatori del settore.

Si è ritenuto, pertanto, nella fase di redazione del nuovo testo del Regolamento di polizia e sicurezza urbana, di espungere dallo stesso tutte quelle norme che troverebbe più idonea collocazione in discipline specialistiche ed omogenee per settori (disciplina del commercio, dell'occupazione di suolo pubblico, del verde, ecc.), anche ai fini di una loro migliore integrazione in testi normativi specifici ed adeguati alla vigente normativa.

Nel contempo, al fine di non cagionare vuoti normativi, si è ritenuto di escludere dalla proposta di abrogazione del vigente Regolamento di polizia urbana le norme che non sono oggetto del nuovo Regolamento, la valutazione della cui attualità e della necessità di un'eventuale loro revisione è, comunque, demandata alla dirigenza competente *ratione materiae*. Si fa riferimento, ad esempio, alle seguenti disposizioni:

- Sezione II - Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale (manutenzione delle facciate degli edifici, tende su facciate dei negozi e vetrine, attività interdette in zone di particolare interesse ambientale);
- Sezione III - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde;
- Titolo III - Occupazione di aree e spazi pubblici;
- Titolo V - Mantenimento, protezione e tutela degli animali;
- Titolo VI - Norme particolari per gli esercizi pubblici;

Il nuovo Regolamento di polizia e sicurezza urbana è articolato nel modo seguente:

- Titolo I - Disposizioni generali
- Titolo II - Norme di comportamento in materia di polizia e sicurezza urbana
 - Capo I - Pubblica incolumità
 - Capo II – Igiene urbana
 - Capo III - Quietè pubblica e tranquillità delle persone
 - Capo IV – Sicurezza urbana e decoro nello svolgimento delle attività commerciali e artigianali
- Titolo III – Sanzioni
- Titolo IV – Disposizioni finali
- Allegato 1 - Elenco delle aree alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni in L. n. 48/2017.

Si illustrano sinteticamente di seguito, distinte per Titoli e Capi, le principali norme in essi contenute.

Si premette che al Regolamento è allegato l'Elenco delle aree alle quali si applicano le specifiche misure sanzionatorie ed il daspo urbano, introdotti dall'art. 9 del cd. Decreto Minniti (D.L. n. 14/2017, convertito con L. n. 48/2017).

□ Titolo I - Disposizioni generali: vengono illustrate le finalità che si intendono perseguire e definiti i concetti di incolumità pubblica, sicurezza urbana, igiene e decoro urbano su cui tali finalità si fondano, in coerenza con il concetto di *sicurezza urbana*, definito dall'art. 4 del D.L. n. 14/2017, inteso quale *“bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città”*.

□ Titolo II - Norme di comportamento in materia di sicurezza urbana:

□ Capi I e II: vengono, in particolare, individuati i *“comportamenti molesti o in grado di ledere la pubblica incolumità”*, le *“misure a tutela dell'igiene; disposizioni contro il maltrattamento degli animali”*, le *“misure a tutela della salute”*, le forme di *“tutela delle aree e dei beni storici, artistici, monumentali e dei luoghi di culto”*, con particolare riferimento alle Gallerie Umberto I e Principe di Napoli.

L'elenco dei comportamenti ripropone alcuni di quelli già vietati nel vigente Regolamento di polizia urbana e riporta ulteriori specifiche condotte, individuate sulla scorta dell'esperienza maturata dai soggetti deputati al controllo del territorio. Per alcuni di tali comportamenti, si è ritenuto di avvalersi della facoltà, concessa dall'art. 16, comma 2 della L. 689/1981, di stabilire, in deroga, un maggiore importo del pagamento della sanzione in misura ridotta, in considerazione della gravità degli stessi.

L'articolo recante disposizioni in materia di maltrattamento degli animali tiene conto dell'ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 30 maggio 2022, presentato dalla cons. Maria Grazia Vitelli (Partito Democratico) per sollecitare soluzioni per l'eliminazione dei collari a strozzo, elettrici e con segnali sonori per i cani.

Avvalendosi della facoltà concessa ai Comuni dal comma 3 dell'art. 9 del citato D.L. 14/2017, è stato ritenuto di applicare la misura del cd. *daspo urbano* nei confronti di chi esercita abusivamente l'attività di custodia di veicoli e di chi esercita senza autorizzazione attività commerciali o artigianali nelle aree indicate nell'Allegato al Regolamento (artt. 6 e 10).

- Capo III: vengono dettate norme in materia di quiete pubblica e tranquillità delle persone. Seppur in un'ottica di valorizzazione delle attività che favoriscono l'aggregazione sociale, si intende tutelare, con specifiche disposizioni, il riposo e la serenità dei cittadini intervenendo anzitutto sugli orari di vendita e consumo di bevande alcoliche e sulle emissioni sonore. La potestà regolamentare in materia di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti è attribuita ai Comuni dall'art. 50, comma 7 ter, del D. Lgs. 267/2000, anche con riferimento alle materie di cui al comma 5, secondo periodo (*“interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.”*) Al Consiglio comunale è, altresì, demandata, dal comma 7 del citato art. 50, l'espressione di indirizzi in materia di *“orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi”*.

Per completezza di informazione, si ricorda che nella seduta del 28.2.2022, la consigliera Flavia Sorrentino ha illustrato *“un ordine del giorno finalizzato alla proposta di un regolamento da approvare in Consiglio comunale per gli orari di chiusura e le zone di applicazione e che impegna l'amministrazione a vietare la vendita degli alcolici negli esercizi di vicinato dopo le ore 24, ad avere tolleranza zero e a sanzionare gli esercenti che somministrano alcol ai minori. Il documento propone inoltre di vietare musica e suoni percepibili dall'esterno dopo le ore 24 e impegna il sindaco a nominare un garante della notte che costituisca un'interfaccia tra residenti, gestori e associazioni datoriali. L'ordine del giorno è stato emendato su proposta della consigliera Iris Savastano (Forza Italia) e approvato all'unanimità.”* Di tale documento si è tenuto conto nella redazione delle relative norme.

- Capo IV: vengono dettate norme in materia di sicurezza urbana e decoro nello svolgimento delle attività commerciali e artigianali, con riferimento allo svolgimento su suolo pubblico o ad uso pubblico dell'attività di riparazione veicoli o di altre attività artigianali ed agli obblighi di pulizia da parte degli esercenti.
- Titolo III – Sanzioni: viene disciplinata la vigilanza sull'applicazione del Regolamento e definito l'apparato sanzionatorio, nonché l'esecuzione, in danno, dei provvedimenti di ripristino dello stato dei luoghi.



REGOLAMENTO DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e definizioni.

Art. 2 – Oggetto.

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA

Capo I - PUBBLICA INCOLUMITÀ

Art. 3 – Disposizioni generali in materia di polizia, sicurezza e pubblica incolumità.

Art. 4 – Comportamenti molesti o in grado di ledere la pubblica incolumità.

Art. 5 – Sicurezza degli immobili in stato di abbandono.

Art. 6 – Esercizio abusivo dell'attività di custodia di veicoli e sua fruizione.

Capo II – IGIENE URBANA

Art. 7 – Misure a tutela dell'igiene; disposizioni contro il maltrattamento degli animali.

Art. 8 – Ulteriori misure di tutela.

Art. 9 – Tutela delle aree e dei beni storici, artistici, monumentali e dei luoghi di culto.

Art. 10 – Esercizio di attività commerciale e artigianale in aree pubbliche.

Capo III - QUIETE PUBBLICA E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

Art. 11 – Valorizzazione delle attività che favoriscono l'aggregazione sociale.

Art. 12 – Tutela del riposo e della serenità dei cittadini.

Art. 13 – Consumo, somministrazione e vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche, superalcoliche, o comunque detenute in contenitori di vetro e/o lattine. Misure contro l'occupazione abusiva di suolo pubblico.

Art. 14 – Assembramento spontaneo di persone (cd. *flash mob*).

Art. 15 – Proiezioni degli esercizi commerciali sulla pubblica via.

Capo IV - SICUREZZA URBANA NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI

Art. 16 – Attività di riparazione veicoli e altre attività artigianali.

Art. 17 – Obblighi di pulizia.

TITOLO III - SANZIONI

Art. 18 – Vigilanza.

Art. 19 – Sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie.

Art. 20 – Provvedimenti di ripristino o rimozione delle opere.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Entrata in vigore.

Art. 22 – Abrogazioni.

Allegato 1

Elenco delle aree alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni in L. n. 48/2017.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1

Finalità e definizioni.

1. Il presente Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento, delle norme di legge e dello Statuto dell'Ente, reca norme di comportamento finalizzate a promuovere la cultura della legalità, lo spirito di comunità, la solidarietà e lo sviluppo della coscienza civile e mira a garantire la sicurezza urbana, la vivibilità e il decoro della città oltre che a contrastare le forme diffuse di degrado sociale, al fine di promuovere un'ordinata e civile convivenza e migliorare il livello della qualità della vita.
2. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito con successive integrazioni e modificazioni nella L. n. 48/2017, l'Allegato 1 (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento) espressamente individua le strade e le piazze su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura e di culto o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli ovvero adibite a verde pubblico nelle quali si applicano le disposizioni sanzionatorie e le misure indicate nel citato art. 9, commi 1 e 2.
3. All'aggiornamento e alla modifica del predetto Allegato 1 provvede con propria deliberazione la Giunta Comunale.
4. Ai fini della interpretazione e dell'applicazione degli articoli che seguono:
 - per "*Regolamento*", s'intende il presente Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana;
 - per "*Comune*", si intende il Comune di Napoli;
 - per "*incolumità pubblica*", l'integrità fisica delle persone e le regole atte a tutelarla;
 - per "*sicurezza urbana*", un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale (Decreto Ministero Interno del 5 agosto 2008);
 - per "*igiene e decoro urbano*", la dignità dello spazio cittadino, soprattutto nelle sue parti di uso collettivo, la qualità sociale della città e la sua piena fruibilità.

Art. 2

Oggetto.

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art.1, il Regolamento detta norme

in materia di:

- a) incolumità pubblica;
- b) igiene e tutela dell'ambiente anche urbano;
- c) quiete pubblica e tranquillità delle persone;
- d) sicurezza urbana nello svolgimento delle attività commerciali e artigianali.

TITOLO II

NORME DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA.

Capo I PUBBLICA INCOLUMITÀ.

Art. 3

Disposizioni generali in materia di polizia, sicurezza e pubblica incolumità.

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è fatto divieto a chiunque di adottare comportamenti che possano causare pericolo all'incolumità delle persone, alle loro attività o alla loro libera e tranquilla circolazione, turbare la pubblica quiete e/o causare molestie o disturbo.

Art. 4

Comportamenti molesti o in grado di ledere la pubblica incolumità.

1. A salvaguardia della pubblica sicurezza e della pubblica incolumità è vietato:

- a) manomettere, diminuire la funzionalità o, in qualsiasi modo, danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti sopra suolo e sottosuolo installati;
- b) accendere fuochi sulla pubblica via e/o sostare in prossimità di essi o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico;
- c) esplodere fuochi d'artificio in luoghi pubblici o aperti al pubblico o destinati ad uso pubblico, fatti salvi i casi e i limiti previsti da specifiche autorizzazioni;
- d) lanciare sassi o altri oggetti e sostanze inquinanti in luogo pubblico o ad uso pubblico;
- e) salire o arrampicarsi su monumenti e altri beni pubblici o privati posti sulla pubblica via;
- f) utilizzare dispositivi aerei a pilotaggio remoto (droni) in aree aperte di pubblico passaggio, fatte salve le autorizzazioni previste dalla normativa di settore;
- g) produrre, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o meno, e in misura consistente e ripetuta, esalazioni moleste e maleodoranti

verso luoghi pubblici o privati;

h) collocare su finestre, balconi e terrazzi qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

i) condurre cani senza guinzaglio e senza apposita museruola. Quest'ultima da applicarsi in caso di potenziale pericolo, o su richiesta delle autorità competenti;

j) svolgere attività che possano intralciare il traffico veicolare (quali, ad esempio, pulizia vetri e vendita merci) in corrispondenza degli impianti semaforici e degli incroci stradali.

2. Salvo diversa previsione di legge, per le violazioni di cui al primo comma lett. a), b), c), d) si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7-bis, del D.Lgs n. 267/2000, da individuarsi nella misura massima prevista al tempo della violazione. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della L. n. 689/1981, per le violazioni di cui al primo comma lettere a), b), c), d), l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

3. I comportamenti tenuti in violazione delle residuali lettere di cui al comma 1 del presente articolo sono puniti ai sensi dell'art. 19 del Regolamento.

Art. 5

Sicurezza degli immobili in stato di abbandono.

A tutela dell'incolumità pubblica e privata, nonché al fine di prevenire occupazioni abusive, i proprietari degli immobili in stato di abbandono devono assumere ogni opportuna iniziativa volta alla messa in sicurezza degli stessi, anche mediante l'installazione di sistemi di difesa passiva o qualsiasi altro mezzo idoneo a scongiurare l'occupazione arbitraria. L'inosservanza di tali condotte determina l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7-bis, del D.Lgs n. 267/2000, da individuarsi nella misura massima prevista al tempo della violazione. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della L. n. 689/1981 l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

Art. 6

Esercizio abusivo dell'attività di custodia di veicoli e sua fruizione.

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, se la violazione è commessa nelle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, nonché nelle aree urbane individuate nell'Allegato 1 al presente Regolamento, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, in L. n. 48/2017.

2. I soggetti autorizzati allo svolgimento di autorimessa che favoriscono la sistemazione dei veicoli in sosta sulla pubblica via nei pressi del luogo di esercizio della propria attività sono puniti con la misura massima della

sanzione pecuniaria di cui all'art. 7-bis, del D.Lgs. n. 267/00. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della legge n. 689/1981, per la predetta violazione, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) della sanzione prevista.

3. È vietato svolgere compiti di procacciatore di clienti per l'esercizio della attività di autorimessa, in prossimità della stessa, nonché svolgere funzioni che facilitino l'ingresso o l'uscita dei veicoli dalla suddetta, eventualmente adoperando anche palette di segnalazione, pettorine catarifrangenti e segnali mobili. La violazione al presente comma è punita con la misura massima della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7-bis, del D.Lgs. n. 267/00. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della legge n. 689/1981, per la predetta violazione, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

Capo II IGIENE URBANA

Art. 7

Misure a tutela dell'igiene; disposizioni contro il maltrattamento degli animali.

1. Il Comune tutela il decoro urbano e l'igiene pubblica quali presupposti indispensabili per consentire ad ognuno eguali condizioni di vivibilità, per assicurare l'armonia e il rispetto reciproco delle persone per migliorare il benessere e la qualità della vita.

2. A tutela dell'igiene e del pubblico decoro, nonché a salvaguardia e tutela delle persone e degli animali, pertanto, è vietato:

- a) deturpare e danneggiare edifici pubblici o privati e imbrattare con scritte non autorizzate, incidere, danneggiare in qualsiasi altro modo il patrimonio artistico, monumentale, storico della città, le aree riconosciute di interesse archeologico, le chiese e ogni altro luogo di culto e le mura stradali anche con manifesti, cartelli ed ogni altro strumento;
- b) rimuovere e/o fare uso improprio di segnaletica, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi, o comunque di pubblica utilità; modificare, rendere illeggibili o danneggiare, in qualunque modo, le targhe con la denominazione delle vie, i numeri civici dei fabbricati e le targhe descrittive dei monumenti;
- c) immergersi, anche parzialmente, e/o tuffarsi nelle fontane nonché favorirne l'accesso agli animali;
- d) spostare, manomettere, rompere i contenitori dei rifiuti, nonché affiggere su di essi manifesti, adesivi o apporre scritte non autorizzate;
- e) condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti idonei alla raccolta e al corretto conferimento dei loro escrementi, ovvero omettendo di raccogliere le deiezioni solide qualora vengano depositate in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso. La disposizione non si applica ai non vedenti accompagnati da cani guida;

- f) condurre cani con collare a strozzo, elettrici o con segnali sonori, fatta salva la necessità di utilizzo nei casi di adempimento di un dovere, soccorso o per ragioni di sicurezza o tutela dell'incolumità pubblica o in caso di altra necessità;
- g) collocare alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- h) esercitare il campeggio o dimorare in tende in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo;
- i) collocare lungo le strade appositi altarini celebrativi, edicole e cappelle votive senza la prescritta autorizzazione;
- j) rovistare nei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti, anche attraverso l'utilizzo di mezzi mobili, prelevando e asportando dagli stessi qualsiasi materiale;

3. Le violazioni al primo comma, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) sono punite con l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7-bis, del D. Lgs. n. 267/2000, nella misura massima ivi prevista. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. n. 689/1981, per le predette violazioni, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

4. Le violazioni di cui alle lett. a), b), i) comporteranno, inoltre, il ripristino dello stato dei luoghi da parte del trasgressore. L'Amministrazione, in caso di inottemperanza, ricorrendone i presupposti, può provvedere alla esecuzione in danno recuperando, in tal caso, i costi sostenuti, ivi comprese le spese per l'installazione delle opere provvisorie.

5. Le restanti violazioni elencate al comma 1 sono punite ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 8

Ulteriori misure di tutela

1. E' fatto, altresì, espresso divieto di:

- a) far cadere o gettare mozziconi dei prodotti da fumo o gomme da masticare su aree pubbliche o aperte al pubblico;
- b) utilizzare lanterne volanti alimentate da fiamma;
- c) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere.

2. Le violazioni alla presente disposizione sono punite a norma dell'art. 19 del presente Regolamento.

3. Le inosservanze di cui al comma 2, lett. a), se commesse su spiagge, scogliere o aree ad esse prospicienti, nonché in mare, sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, da individuarsi nella misura massima prevista al tempo della violazione. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. n. 689/1981 l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

Art. 9

Tutela delle aree e dei beni storici, artistici, monumentali e dei luoghi di culto

1. Le aree e i siti di interesse storico, archeologico, artistico, culturale, come descritti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e, nella specie: musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi territoriali, nonché gli archivi delle biblioteche - ad eccezione dei luoghi di cui all'art. 47, comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 -, risultano di prioritario interesse e di tutela da parte dell'Amministrazione comunale, poiché destinati alla fruizione estetica delle prospettive monumentali e architettoniche ivi esistenti.
2. Per tali motivi, è vietata qualsiasi condotta non decorosa e ostativa alla corretta fruibilità del patrimonio storico, archeologico, artistico e monumentale o che ne alteri, in qualche maniera, lo stato di conservazione.
3. Al pari, è fatto espresso divieto di compromettere in qualsiasi maniera, anche con manifesti, cartelli, scritte e ogni altro strumento non autorizzato, il patrimonio artistico, storico e monumentale della città, le aree riconosciute di interesse archeologico, le chiese e ogni altro luogo di culto.
4. È, altresì, vietato il bivacco, ovvero lo stazionamento in modo scomposto e/o contrario al decoro consumando cibi e/o bevande al di fuori degli spazi attrezzati e consentiti per la somministrazione, ove presenti.
5. Nella Galleria Umberto I, nella Galleria Principe di Napoli e in altri siti cittadini di egual pregio (che saranno eventualmente e successivamente individuati con delibera di Giunta) è fatto divieto di:
 - a) giocare a pallone;
 - b) accesso e transito a qualsiasi veicolo (ivi inclusi velocipedi), fatti salvi mezzi mobili autorizzati;
 - c) accesso e transito a qualsiasi acceleratore di andatura (tra cui pattini e monopattini);
 - d) accesso e transito a mezzi e/o carrelli per il trasporto della merce non dotati di gomme pneumatiche;
 - e) accesso e transito a mezzi o attrezzature che possono arrecare danni, per le loro caratteristiche o il loro peso, alla pavimentazione;
 - f) utilizzo di sostanze che possa arrecare danni alle superfici;
 - g) sistemazione di arredi non muniti di idonei piedi gommati.
6. Le inosservanze al precedente comma 5 - eccezion fatta per la fattispecie di cui alla lett. a), per la quale si applica la sanzione prevista dall'art. 19 del presente Regolamento - sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7-bis del D.Lgs n. 267/2000, da individuarsi nella misura massima prevista al tempo della violazione e ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. n. 689/1981 l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.
7. All'interno dei beni monumentali (fra i quali Castel Nuovo, Castel dell'Ovo e il Palazzo delle Arti di Napoli) e delle loro pertinenze interdette al traffico

veicolare è vietata la sosta di veicoli, fatta eccezione per il carico e lo scarico di merci per il tempo strettamente necessario, o per altre ipotesi oggetto di specifica autorizzazione. I comportamenti contrari a tale previsione sono puniti con la sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 7-bis, del D.Lgs. n. 267/00 nella misura massima ivi prevista. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 2, della L. n. 689/1981, per le predette violazioni l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

Art. 10

Esercizio di attività commerciale e artigianale in aree pubbliche.

1. Qualora l'esercizio di commercio su aree pubbliche, anche con autorizzazione, impedisca la libera accessibilità e la fruizione delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto nelle forme e con le modalità previste dalla normativa indicata dall'art. 9 del D.L. n. 14/2017 convertito, con modificazioni, in L. n. 48/2017.

2. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma precedente è disposto, altresì, nei confronti di chi commette le suddette violazioni nelle aree individuate nell'Allegato 1 del presente Regolamento.

Capo III

QUIETE PUBBLICA E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE.

Art. 11

Valorizzazione delle attività che favoriscono l'aggregazione sociale.

1. Il Comune incoraggia e valorizza le attività di intrattenimento e di svago, promuove il corretto utilizzo del tempo libero inteso come divertimento sano e benessere psico-fisico, in quanto strumenti fondamentali di aggregazione sociale e di prevenzione della devianza sociale, soprattutto giovanile.

2. Il Comune contempera gli interessi legati alla realizzazione delle attività ricreative e alla libertà di iniziativa economica con gli interessi – parimenti meritevoli di tutela - alla tranquillità e alla serenità della vita delle persone sia nel normale svolgimento delle occupazioni sia nel riposo.

Art. 12

Tutela del riposo e della serenità dei cittadini.

1. È fatto espresso divieto a chiunque, nei luoghi pubblici e privati, di disturbare la quiete pubblica con il proprio comportamento o attraverso la

propria attività o mestiere, avendo riguardo soprattutto all'ora e al luogo in cui il disturbo è commesso.

2. Nei limiti previsti dalla normativa vigente sull'impatto acustico, i gestori o i titolari di esercizi pubblici, in particolare di somministrazione e/o di intrattenimento e svago - anche se sotto forma di circoli privati o associazioni culturali - devono assicurare che i locali al chiuso nei quali si svolge l'attività, siano strutturati in modo tale che suoni e rumori non siano udibili all'esterno.

3. Sono vietate tutte le emissioni moleste, anche se provenienti da aree private, comprese le abitazioni, gli schiamazzi, l'uso ad eccessivo volume di impianti musicali o televisivi.

4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente sull'impatto acustico, è fatto divieto dalle ore 24:00 ad ogni esercizio pubblico e/o commerciale, circoli privati o associazioni culturali di emettere musica e suoni all'esterno dei locali. È fatto, altresì, divieto a chiunque di utilizzare su strada amplificatori e/o percussioni a partire dalle ore 23:00.

5. Fermo restando quanto previsto dal vigente Codice della Strada, l'emissione sonora generata da strumenti a bordo di veicoli non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei veicoli stessi.

6. Le limitazioni di orario previste dal presente articolo non si applicano alle manifestazioni organizzate dall'Amministrazione, direttamente o tramite il supporto di organizzazioni private, in occasione di ricorrenze quali festività, o di altri eventi di interesse cittadino, di valore artistico, culturale o di preservazione delle tradizioni.

7. Le violazioni alle prescrizioni contenute nel presente articolo sono punite mediante l'applicazione, nella misura massima, della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7-bis, del D.Lgs n. 267/00. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della legge n. 689/1981, per le predette violazioni, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

Art. 13

Consumo, somministrazione e vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche, superalcoliche, o comunque detenute in contenitori di vetro e/o lattine.

Misure contro l'occupazione abusiva di suolo pubblico.

1. È fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali, ai laboratori di produzione artigianale di alimenti autorizzati alla vendita per asporto e ai pubblici esercizi, di vendere per asporto, anche attraverso apparecchi automatici – ad eccezione di quelli collocati presso le Stazioni ferroviarie e gli Aeroporti – qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e/o lattine, tutti i giorni dalle ore 24:00 fino alle ore 6:00.

2. È fatto, altresì, divieto agli esercizi commerciali di vicinato, alle media e grandi strutture, di vendere bevande alcoliche e superalcoliche da asporto dalle ore 24:00 alle ore 6:00.

3. È, inoltre, posto divieto agli esercizi pubblici, compresi gli esercizi ove si

svolgono con qualsiasi modalità spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, circoli privati, di somministrare e vendere alcolici di qualsiasi gradazione dalle ore 3:00 alle ore 6:00.

4. Dalle ore 24.00 alle ore 7.00 nelle strade pubbliche o aperte al pubblico è altresì vietato il consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine.

5. I divieti di cui al comma 3 non si applicano nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

6. Nei casi di occupazione abusiva del suolo pubblico, fatta salva la facoltà del Sindaco di applicare le misure di cui all'art. 3, comma 16, della L. 15 luglio 2009, n. 94, in presenza di una prima violazione di norme di legge o di regolamenti accertata dagli organi di Polizia, oltre alle sanzioni stabilite dalle specifiche normative, è formulato al trasgressore un atto di diffida a non reiterare ulteriormente l'occupazione abusiva di suolo pubblico, con l'avvertenza che, in caso contrario, sarà disposta, senza ulteriore avviso, la sospensione dell'attività per un periodo di 3 (tre) giorni, ai sensi dell'art. 6 della L. 25 marzo 1997, n. 77. Per ogni successiva ripetizione dell'infrazione a carico dello stesso soggetto, nei 12 (dodici) mesi dalla data del primo accertamento, oltre alle sanzioni stabilite dalle specifiche normative, è disposta la sanzione della sospensione dell'attività mediante la chiusura per giorni 3 (tre), ai sensi dell'art. 6 della L. 25 marzo 1997, n. 77.

7. È facoltà del Sindaco, previa istruttoria posta in essere dal servizio competente, applicare l'art. 3, comma 16, della L. 15 luglio 2009, n. 94, anche nel caso di mancata adozione di provvedimenti finalizzati al decoro e alla pulizia dello spazio antistante il proprio esercizio. In particolare, qualora si tratti di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa a cura dell'ufficio accertatore al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell'art. 36, ult. co. del DPR 29 settembre 1973 n. 600.

8. Le violazioni alle prescrizioni contenute al comma 1) del presente articolo sono punite con l'applicazione, nella misura massima, della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7-bis, del D. Lgs n. 267/00). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 2, della L. n. 689/1981, per le predette violazioni, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

9. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 2) e 3) sono punite ai sensi e per gli effetti del D.L 3 agosto 2007, n. 117 (convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, così come modificato dall'art. 54 della L. 29 luglio 2010, n. 120).

10. Le violazioni alle prescrizioni contenute al comma 4) sono punite ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento.

11. Ai sensi dell'art. 50, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 267/00 e dell'art. 41 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale n. 1/2022, nelle aree di cui all'Allegato 1, il Sindaco al fine di superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, con propria ordinanza non

contingibile e urgente di cui al comma 7-bis, del citato art. 50, può disciplinare, relativamente agli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentare nonché di produzione artigianale di alimenti e dei chioschi alimentari su area pubblica cittadina, esclusi ristoranti e pizzerie relativamente al servizio ai tavoli, l'orario di chiusura, consentendo la riapertura delle attività non prima delle ore 05:00 del mattino, tenendo conto dei seguenti indirizzi:

- dalla domenica al giovedì, la chiusura può essere disposta non prima delle ore 01:00 del giorno successivo;
- il venerdì, il sabato e i giorni antecedenti le giornate festive, non prima delle ore 02:00 del giorno successivo.

In ogni caso, sono consentiti 30 (trenta) minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti e interni al locale stesso.

12. L'ordinanza di cui al precedente comma 11 può essere adottata, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per un periodo, rinnovabile, non superiore a 30 (trenta) giorni e per determinate zone delle città - incluse nelle aree di cui all'Allegato 1 - per le quali risulti, sulla base di relazioni della Polizia Locale o di altri elementi istruttori un afflusso particolarmente rilevante di persone nelle ore notturne, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o, comunque, da fenomeni di aggregazione notturna, che compromettano o rischino di compromettere i valori o gli interessi di cui al comma precedente. Prima del termine di ciascun periodo di vigenza, gli uffici dell'amministrazione rinnovano l'istruttoria ai fini della decisione in merito alla adozione di un'ulteriore ordinanza per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni.

13. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco come disposto ai commi 11 e 12 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per 2 (due) volte in 12 (dodici) mesi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 14

Assembramento spontaneo di persone (cd. *flash mob*).

1. L'assembramento spontaneo e improvviso di un gruppo di persone in uno spazio pubblico (cd. *flash mob*) non è soggetto a preventiva comunicazione alle autorità competenti, solo se di breve durata e se si tiene in un'area a ridotto transito veicolare.

2. Per gli assembramenti che non rispettano le condizioni di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), i promotori e/o gli organizzatori dell'iniziativa sono puniti mediante l'applicazione, nella misura massima, della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis, del D.Lgs n.267/00. Ai sensi dell'art.16, comma

2, della legge n. 689/1981, per la predetta violazione, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

Art. 15

Proiezioni degli esercizi commerciali sulla pubblica via.

È vietato agli esercizi commerciali privi di specifica concessione per l'occupazione di suolo pubblico rivolgere schermi o altri sistemi di proiezione verso la pubblica via, qualora possa procurare distrazione con conseguente ostacolo alla scorrevolezza o alla sicurezza della circolazione veicolare o pedonale.

Capo IV

SICUREZZA URBANA NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI.

Art. 16

Attività di riparazione veicoli e altre attività artigianali.

1. Agli esercenti le attività di carrozzeria, officina meccanica, autolavaggio, falegnameria, nonché ai fabbri e agli artigiani in generale è fatto divieto di svolgere sul suolo pubblico e/o ad uso pubblico e sugli spazi adibiti ai passi carrabili qualsiasi tipo di lavorazione o depositare cose o veicoli e ogni tipo di manufatto oggetto del proprio lavoro, qualora lo svolgimento dell'attività sia di ostacolo alla scorrevolezza o alla sicurezza della circolazione veicolare o pedonale.

2. Ferme restando le sanzioni previste dal Codice della Strada, le violazioni ai divieti di cui al comma 1 sono punite mediante applicazione della sanzione pecuniaria, nella misura massima prevista, di cui all'art. 7-bis, del D. Lgs n. 267/2000. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della legge n. 689/1981, per le predette violazioni, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

Art. 17

Obblighi di pulizia.

1. Gli esercenti sono tenuti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio commerciale e il suolo pubblico eventualmente occupato, per un raggio non inferiore a due metri. Gli stessi provvedono, pertanto, al mantenimento della pulizia e dell'ordine sia durante l'orario di apertura, sia mediante un servizio di pulizia aggiuntiva, subito dopo le operazioni di carico e di scarico di merci e subito dopo l'orario di chiusura.

2. Gli esercenti conferiscono i rifiuti prodotti durante l'esercizio dell'attività commerciale e artigianale nel rispetto delle specifiche disposizioni comunali

emanate in materia.

3. I gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, circoli, associazioni e assimilati, sono tenuti a raccogliere, già all'interno dei locali adibiti all'attività, i rifiuti in forma differenziata. A tal fine, sono tenuti a prevedere idonei spazi interni per allocare le attrezzature destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti.

4. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo determina l'applicazione della sanzione pecuniaria, nella misura massima prevista, di cui all'art. 7-bis, del D.Lgs. n. 267/2000. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della legge n. 689/1981, per le predette violazioni, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

TITOLO III SANZIONI.

Art. 18 Vigilanza.

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti e ufficiali del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto delle loro funzioni e delle qualità ad essi attribuite.

2. Gli agenti e gli ufficiali del Corpo di Polizia Locale e gli altri funzionari indicati al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, nonché nell'ambito delle qualità ad essi attribuite, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, Corpi od Organi di polizia statale.

Art. 19 Sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie.

1 Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, per le quali non è indicata una specifica sanzione, sono punite, ai sensi degli artt. 7-bis del

Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e 16, comma 1, della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del minimo edittale. Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 Legge 24 novembre 1981, n. 689.

2 L'accertamento di ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e di ogni abuso di atto di concessione, di autorizzazione o di segnalazione certificata di inizio attività consente di ordinare al trasgressore e/o al responsabile l'interruzione immediata del fatto illecito o dell'attività abusiva e di effettuare la segnalazione al Servizio competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti inibitori e/o di revoca.

3. La ripetizione, nel periodo di 12 (dodici) mesi, della violazione accertata con provvedimento esecutivo dei precetti di cui agli articoli del presente Regolamento può concorrere a configurare l'abuso del titolo previsto dagli artt. 9 e 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) ai fini della sospensione dell'autorizzazione o dell'atto equivalente. Nei casi più gravi, può esserne disposta la revoca.

Art. 20

Provvedimenti di ripristino o rimozione delle opere.

Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del Regolamento o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione, di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività, sia stato modificato lo stato dei luoghi, l'accertamento della relativa violazione consente l'attivazione del procedimento preordinato affinché l'Ufficio competente ordini al trasgressore e/o al responsabile il ripristino del precedente stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, il Comune, valutati gli interessi pubblici coinvolti, può procedere in loro danno. I trasgressori sono tenuti al rimborso al Comune di tutte le spese occorse.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 21

Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore 15 (quindici) giorni dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 22

Abrogazioni.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, continuano ad avere efficacia le disposizioni del previgente Regolamento comunale di Polizia Urbana.

ALLEGATO 1

Elenco delle aree alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni in L. n. 48/2017

Via	Agnano Astroni
Via	Alabardieri
Vico	II Alabardieri
Via	Alvino
Via	Aquila
Viale	Astronauti
Via	Aurelio Fierro
Piazza	Bagnoli
Via	Bagnoli
Largo	Banchi Nuovi
Largo	Baracche
Via	Bari
Via	Battisti Cesare
Via	Bausan Giovanni
Via	Beccadelli Antonio
Vico	Belledonne a Chiaia
Vicoletto	Belledonne
Piazza	Bellini Vincenzo
Via	Bellini Vincenzo
Largo	Berlinguer Enrico
Via	Bernini
Via	Bisignano a Chiaia
Via	Bologna
Via	Bonito
Vico	Buongiorno
Via	Brindisi
Via	Calenda Vincenzo
Via	Candelora
Via	Capitelli Domenico
Via	Caracciolo Francesco
Via	Caracciolo Tristano
Via	Carceri San Felice
Piazza	Carbonara

Via	Cardinale Guglielmo Sanfelice
Via	Carducci Giosuè
Piazza	Carità
Piazza	Carlo III
Via	Carriera Grande
Via	Carrozzeri a Monteoliveto
Via	Casanova
Via	Cavallerizza a Chiaia
Via	Cervantes
Via	Chiaia
Via	Chiatamone
Via	Cifariello
Via	Cisterna Dell'Olio
Via	Concezione a Montecalvario
Discesa	Coroglio
Via	Coroglio
Largo	Corpo di Napoli
Via	Cosmi e Damiano
Via	Croce Benedetto
Vico	da Sessa Taddeo
Piazza	Dante
Vico	D'Afflitto
Piazzale	D'Annunzio
Via	De Cesare Carlo
Via	Alcide De Gasperi
Piazza	Del Gesù
Via	de Marinis Enrico
Via	De Nicola Enrico
Via	Agostino Depretis
Via	De Roberto Domenico
Via	Dei Mille
Vico	dei Sospiri
Via	Del Maio di Porto
Viale	Dhorn
Via	Diaz Armando
Via	Duchesca e traverse
Via	Duilio Caio

Largo	Ecce Homo
Viale	Farnese
Via	Falcone Aniello
Largo	Ferrandina
Via	Ferrara
Via	Ferraris Galileo
Via	Ferrigni Giuseppe
Via	F.S. Gargiulo
Via	Figurelle
Via	Fiorelli Giuseppe
Via	Filangieri Riccardo di Candida Gonzaga
Via	Firenze
Via	Fontana
Via	Forcella
Via	Foria
Piazza	Fuga
Via	Gaiola
Piazza	Garibaldi Giuseppe
Via	Garibaldi Giuseppe e traverse (da Via Casanova a Via Marina)
Via	Genova
Via	Gian Battista Marino
Piazza	Gianturco Emanuele
Via	Giordano Bruno
Via	Giulio Cesare
Via	Giudecca Vecchia.
Via	Giusso Girolamo
Via	Gradoni di Chiaia
Via	Guantai Nuovi
Piazza del	Gesù
Via	Kerbaker
Vico	I Quercia
Vico	II Porte a Toledo
Via	Imparato Ferrante
Via	Ippodromo di Agnano
Vico	Ischitella
Via	Largo D'Araniello

Via	Lettieri Pietro Antonio
Corso	Leone Giovanni
Via	Leopardi
Via	Lucci Arnaldo
Via	Lungo Gelso
Vico	Lungo Gelso
Via	Lungo Teatro Nuovo
Via	Maddalena comandante Umberto
Via	Marechiaro
Largo	Marina
Via	Martucci Giuseppe
Piazza	Matteotti
Area	Mazzocchi Alessio
Piazza	Medaglie D'Oro
Vico	Mercato
Piazza	Mercato
Via	Mergellina
Via	Meridionale
Via	Merliani Giovanni
Via	Mezzocannone
Piazza	Milano
Vico	Milano
Piazza	Miraglia Luigi
Piazza	Montecalvario
Via	Montecalvario
Via	Monteleone
Piazza	Monteoliveto
Via	Monteoliveto
Via	Monticelli Teodoro
Via	Morghen
Piazza	Municipio
Via	Nardones
Piazza	Nazionale
Via	Nazionale e traverse
Via	Nilo
Piazza	Nilo
Via	Nisida

Via	Nolana e traverse
Via	Novara
Via	Nazario Sauro
Piazzetta	Nuova Agnano
Via	Orsini Generale Giordano
Via	Partenope
Via	Paladino Giovanni
Via	Palepoli
Corso	Palermo
Via	Pallonetto Santa Chiara
Via	Parma
Vico	Pavia
Via	Pessina Enrico
Via	Petrarca Francesco
Via	Pica Giuseppe e traverse
Via	Pirandello
Via	Pignatelli Generale Francesco
Via	Placido Pasquale
Via	Poerio Alessandro
Via	Poerio Carlo
Via	Ponte di Casanova
Via	Ponte di Tappia
Via	Port'Alba
Piazzetta	Posillipo
Via	Posillipo
Via di	Pozzuoli
Via	Preti Mattia
Piazza	Principe Umberto
Vico	Provinciale San Gennaro
Piazza	Ricciardi Nicola
Piazza	Rimini
Via	Riviera di Chiaia
Piazzetta	Rodinò
Piazza	Rosaroll Cesare
Via	Rossini
Via	Russo Ferdinando
Via	Salita Scudillo

Piazza	Sannazaro
Via	Sannazaro
Via	San Biagio dei Librai
Via	San Carlo
Vico	San Domenico
Via	San Domenico
Piazza	San Domenico Maggiore
Via	San Giacomo
Via	San Giovanni Maggiore Pignatelli
Rampe	San Giovanni Maggiore
Piazza	San Luigi
Largo	San Martino
Via	San Pasquale a Chiaia
Piazza	San Pasquale a Chiaia
Via	San Pietro a Majella
Via	San Sebastiano
Via	San Sepolcro
Vico	Sant'Aniello a Caponapoli
Via	Sant'Anna dei Lombardi
Piazzetta	Sant'Anna di Palazzo
Salita	Sant'Anna di Palazzo
Via	Sant'Antonio Abate
Via	Santa Chiara
Via	Santa Croce
Via	San Francesco di Paola
Via	Santa Lucia
Vico	Santa Maria a Cappella Vecchia
Via	Santa Maria delle Grazie
Via	Santa Maria di Costantinopoli
Piazza	Santa Maria La Nova
Via	Santa Teresa a Chiaia
Vico	Satriano
Via	Schilizzi Matteo
Via	Sedile di Porto
Vico	Sergente Maggiore
Via	Simonelli
Via	Spadari

Corso	Spaventa Silvio
Via	Speranzella
Piazzale	Tecchio
Via	Terracina
Vico	Teatro Nuovo
Via	Tito Angelino
Vico	Torino
Largo	Torraca
Via	Traccia
Vico	Tre Re a Toledo
Vico	Tre Regine
Vico	Trieste e Trento
Vico Lungo	Trinità degli Spagnoli
Calata	Trinità Maggiore
Via	Umberto e traverse
Via	Vasto a Capuana
Piazza	Vanvitelli
Via	Venezia
Piazza	Venezia
Via	Vergini
Via	Vespucci
Via	Vicaria Vecchia
Piazza	Vicinale Abbandonata degli Astroni
Piazza	Vittoria
Via	Vittoria Colonna
Via	Vittorio Emanuele III

Le disposizioni sono applicate anche in aree ove presenti presidi sanitari, plessi scolastici, sedi universitarie e aree cimiteriali.